



UNIPOL CONDOMINIO PIÙ

Assicurazione per il Fabbricato

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per il Fabbricato



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOL CONDOMINIO PIÙ"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato e tutela i condòmini per i danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione delle parti comuni e delle singole unità immobiliari.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti al Fabbricato, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio; fumo, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **DANNI A TERZI:** danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali - da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico legale - e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.
- ✓ **ASSISTENZA:** prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito il Fabbricato.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

EVENTI CATASTROFALI: danni materiali e diretti al Fabbricato, causati da Terremoto, Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto; e/o anche per Alluvione e Inondazione, Allagamento, Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti ai fatti menzionati.

DANNI DA ACQUA: scelta base che indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di Rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio del Fabbricato; scelta completa che indennizza oltre ai danni sopra menzionati anche i danni materiali e diretti a seguito di gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nel Fabbricato ed al servizio dello stesso e di Rigurgiti e/o Trabocco della rete fognaria, escluse le pubbliche.

TUTELA LEGALE: spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di fatti relativi alla proprietà del Fabbricato.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari/Pack [a pagamento]:

DANNI AI BENI: Garanzia Plus/ Fenomeni elettrici/ Eventi atmosferici / Acqua piovana/ Atti vandalici e dolosi/ Vetri e cristalli/Contenuto delle singole Unità immobiliari/ Impianti solari e/o fotovoltaici/ Differenziale storico-artistico.

DANNI A TERZI: Garanzia Plus/Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O) /Responsabilità civile per la committenza/Responsabilità civile dell'Amministratore/Responsabilità derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile.

DANNI DA ACQUA: Garanzia Plus/Tubi interrati/Perdite occulte d'acqua/ RC da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle Unità Immobiliari ad uso civile.

TUTELA LEGALE: Garanzia Plus/Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni) /Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e/o integrazioni) /Tutela dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni) /Impugnazione delle delibere assembleari/Contenzioso tributario relativo alle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.

FAMIGLIE: PACK PROTEZIONE PATRIMONIO /PACK PROTEZIONE FURTO /PACK PROTEZIONE PERSONA.

[per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **DANNI AI BENI:** Non sono oggetto di copertura i Fabbricati non inseriti in Polizza e/o che non rientrino nelle definizioni di Fabbricato indicate nel Glossario, secondo le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.
- ✗ **DANNI A TERZI:** Non sono considerati terzi l'Assicurato e i suoi Familiari; i Prestatori di lavoro del Condominio per i danni subiti in servizio, salvo quanto previsto dalla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se operante; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che rispetto all'Assicurato stesso siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle stesse; l'amministratore del Condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.
- ✗ **EVENTI CATASTROFALI:** non sono compresi i danni a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della Polizza.
- ✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti (indicati in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie (indicate in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono presenti anche nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI AI BENI:** causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda; causati da correnti, scariche ed altri Fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- ! **DANNI A TERZI:** causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge; a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo; si intendono inclusi i danni ai veicoli all'interno delle aree di pertinenza del fabbricato assicurato.
- ! **EVENTI CATASTROFALI:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto o dell'Inondazione, dell'Alluvione o dell'Allagamento sul Fabbricato.
- ! **DANNI DA ACQUA:** da corrosione e usura, umidità e stitilicidio; da difetto di materiali e di costruzione; da gelo ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento; da traboccamenti e rigurgiti della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del Fabbricato.
- ! **TUTELA LEGALE:** per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
- ! **ASSISTENZA:** eventi che comportano l'intervento su impianti domotici e su impianti non a norma o per i quali l'Assicurato non abbia provveduto alle operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ Le coperture DANNI A TERZI e DANNI DA ACQUA operano per i Fabbricati ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ La copertura TUTELA LEGALE vale per i Sinistri che siano insorti che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - a) nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi e le vertenze per inadempienze contrattuali e quelle relative al diritto di proprietà e ad altri diritti reali;
 - b) in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano per tutte le altre ipotesi.
- ✓ La copertura ASSISTENZA opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ La copertura FAMIGLIE opera in tutto il mondo. Limitatamente alle garanzie Danni a terzi da Incendio del contenuto e relativamente alla conduzione, la garanzia opera per le Unità immobiliari ad uso civile ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Per quanto riguarda la garanzia Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile, quando il Contraente/Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la stessa relativamente a sé e ai suoi Familiari opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Relativamente agli USA, Canada e Messico restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di Imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge attivati presso l'Intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate trimestrali, quadrimestrali, semestrali, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato in rate mensili (con maggiorazione del Premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito ad esclusione delle Carte Prepagate. Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza; ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza, e non è soggetta a tacita proroga; pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Resta salva la facoltà per Unipol di comunicare al Contraente la disponibilità a rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, e così per gli anni successivi, a eventuali nuove condizioni assicurative e tariffarie.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza, salvo il caso di disdetta per le Polizze con vincolo stipulate con tacita proroga. Infatti, l'Assicurazione può essere stipulata con tacita proroga solo in caso di vincolo in favore di istituto di credito o di un ente finanziatore; in tal caso, in assenza di disdetta, si rinnova per un anno - e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC a Unipol. In caso di Polizza con vincolo, per il contratto stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC almeno trenta giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alla Sezione EVENTI CATASTROFALI, puoi esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

Assicurazione per il Fabbricato



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.
PRODOTTO: UNIPOL CONDOMINIO PIÙ

Data 01/03/2026 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

DANNI AI BENI: Garanzia Plus, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.1, pag. 18 di 85; **Fenomeni elettrici**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.2, pag. 19 di 85; **Eventi atmosferici**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.3, pag. 20 di 85; **Acqua piovana**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.4, pag. 22 di 85; **Atti vandalici e dolosi**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.5, pag. 23 di 85; **Vetri e cristalli**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.6, pag. 23 di 85; **Contenuto delle singole Unità immobiliari**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.7, pag. 24 di 85; **Impianti solari e/o fotovoltaici**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.8, pag. 24 di 85; **Differenziale storico - artistico**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.3.9, pag. 24 di 85.

DANNI A TERZI: Garanzia Plus, vedasi Sezione Danni a Terzi, Art. 3.4.1, pag. 31 di 85; **Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro-R.C.O.**, vedasi Sezione Danni a Terzi, Art. 3.4.2, pag. 31 di 85; **Responsabilità civile per la committenza**, vedasi Sezione Danni a Terzi, Art. 3.4.3, pag. 32 di 85; **Responsabilità civile dell'amministratore**, vedasi Sezione Danni a Terzi, Art. 3.4.4, pag. 32 di 85; **Responsabilità civile derivante dalla conduzione delle unità Immobiliari ad uso civile**, vedasi Sezione Danni a Terzi, Art. 3.4.5, pag. 33 di 85.

DANNI DA ACQUA: Garanzia Plus, vedasi Sezione Danni da acqua, Art. 5.3.1, pag. 44 di 85; **Tubi interrati**, vedasi Sezione Danni da acqua, Art. 5.3.2, pag. 45 di 85; **Perdite occulte d'acqua**, vedasi Sezione Danni da acqua, Art. 5.3.3, pag. 45 di 85; **RC da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile**, vedasi Sezione Danni da acqua, Art. 5.3.4, pag. 46 di 85.

TUTELA LEGALE: Garanzia Plus, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 6.3.1, pag. 51 di 85; **Tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 6.3.2, pag. 51 di 85; **Tutela della Privacy**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 6.3.3, pag. 52 di 85; **Tutela dell'ambiente**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 6.3.4, pag. 52 di 85; **Impugnazione delle delibere assembleari**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 6.3.5, pag. 52 di 85; **Contenzioso tributario relativo alle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 6.3.6, pag. 52 di 85.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sezione **DANNI A TERZI**: Franchigia € 150,00 per la garanzia base per i Danni ai veicoli nelle aree di pertinenza del Fabbricato assicurato. Sezione **EVENTI CATASTROFALI**: solo per la Garanzia Terremoto: Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 20.000.

Garanzia **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO**: Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 10.000 in caso di Inondazione o Alluvione; Scoperto 20% con minimo non indennizzabile di € 2.500 in caso di Allagamento. Garanzia base **DANNI DA ACQUA**: Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi e per la Ricerca della rottura con Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto (scelta base e scelta completa); RC spargimento Fabbricato: Danni a Cose di terzi in locali interrati e/o seminterrati e Interruzione di attività con Scoperto 10% con un minimo di € 500 (scelta base e scelta completa); Gelo delle tubazioni, Rigurgiti e/o Trabocco della rete fognaria e Ricerca della rottura con Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto (scelta completa).

Sezione **FAMIGLIE – PACK PROTEZIONE PATRIMONIO**: per la Garanzia Base Franchigia € 250 (danni al contenuto da acqua) e € 150 (fenomeni elettrici). Sezione **FAMIGLIE – PACK PROTEZIONE FURTO**: Scoperto 20% se l'introduzione all'interno dei locali delle Unità immobiliari ad uso civile avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del Vetro non antisfondamento.

Sezione **FAMIGLIE - PACK PROTEZIONE PERSONA**: Garanzia R.C.T. per lo spargimento di acqua e altri liquidi per i fatti relativi alla vita di tutti i giorni Franchigia € 250,00; per la Garanzia R.C.T. in caso di proprietà, possesso, uso o custodia di animali a rischio potenziale Franchigia € 250,00 e per ogni altro animale Franchigia 100,00; per la Garanzia R.C.T. della vita privata Scoperto 10% con minimo di € 500,00.

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni:

DANNI AI TERZI: L'Assicurazione non comprende i danni derivanti: da Furto o rapina//conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite//subiti dai Prestatori di lavori, anche di fatto, durante lo svolgimento delle loro attività//da inadempimenti di natura contrattuale//da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi//da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché quelli derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione//dalla conduzione delle Unità immobiliari//da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali//dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive//dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto//dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//da prodotti geneticamente modificati//da caduta di antenne non centralizzate//da spargimento di acqua e Rigurgito di fogna indipendentemente dalla causa//da inquinamento//alle merci contenute negli esercizi commerciali presenti nel Fabbricato assicurato.

EVENTI CATASTROFALI – TERREMOTO: Sono esclusi i danni causati: da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione//direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo//di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//indiretti//a strade private.

EVENTI CATASTROFALI – ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO: Sono esclusi i danni causati: da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno//ad enti mobili all'aperto//a strade private//ad Impianti solari e/o fotovoltaici. Per la sola Garanzia Allagamento, sono esclusi i danni: connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//da crollo e collasso strutturale//da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

DANNI DA ACQUA: Sono esclusi i danni: da difetto di materiali e di costruzione//avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e collaudo di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio del Fabbricato//da gelo di condutture da acqua//da gelo di condutture installate all'esterno del Fabbricato, anche se interrate//da rottura di condutture interrate//da rottura di impianti di irrigazione in genere//da infiltrazioni di acqua piovana e disgelo//da traboccamenti e rigurgiti della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del Fabbricato//da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, pluviali e grondaie o condutture di scarico//danni conseguenti ad occlusione della rete fognaria pubblica//con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, e nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata//da spargimento di acqua derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile//alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo//ad Impianti solari e/o fotovoltaici.

TUTELA LEGALE: L'Assicurazione non è operante: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni//per vertenze in materia amministrativa, fiscale e tributaria//per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti vandalici, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive//per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali//per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto//per fatti dolosi delle persone assicurate//per la difesa penale per abuso di minori//per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente//per i casi di adesione a "class action"//per i casi connessi alla circolazione stradale//per vertenze con Unipol//per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del Fabbricato// in caso di agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni del Fabbricato per le controversie relative alla compravendita o permuta di immobili//per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza//per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente//per le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

ASSISTENZA: La centrale Operativa non eroga: le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà//alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni. Le prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza: di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge//di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire//di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente//di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori//di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

FAMIGLIE – PACK PROTEZIONE PATRIMONIO: Sono esclusi i danni causati: da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda//da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione//direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo//di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//da atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse//verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto//indiretti//con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari//per l'evento Esplosione e Scoppio i danni causati da ordigni esplosivi. Per la sola Garanzia base Danni da acqua non sono indennizzabili i danni causati da: corrosione e usura, umidità e stillicidio//difetto di materiali e di costruzione//gelo di condutture installate all'esterno delle Unità immobiliari ad uso civile//gelo nei locali delle Unità immobiliari ad uso civile sprovviste di impianto di riscaldamento//rottura di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un danno al Fabbricato. Per la sola Garanzia base Fenomeni elettrici non sono indennizzabili i danni causati: da difetti di materiale e di costruzione//dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente//da imperizia e negligenza degli addetti//avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione//alle lampade, fusibili o valvole//ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente.

FAMIGLIE -PACK PROTEZIONE FURTO: Sono esclusi i danni avvenuti in occasione: di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno//di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione//di Atti di terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare//di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive//commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro Familiari//commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono//ai beni mobili posti all'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune//ai Preziosi e Valori//riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati//indiretti. Per la sola Garanzia base Infortunio in conseguenza di Furto/Rapina l'Assicurazione non rimborsa: le spese per i medicinali.

FAMIGLIE – PACK PROTEZIONE PERSONA: Per la Garanzia base Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione non comprende i danni derivanti: da atti dolosi dell'Assicurato//da Furto o rapina//alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo//conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite//dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati//a terzi dai Lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi//dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge//dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili//dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro//da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione//per la Garanzia conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile, l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni//da umidità o stillicidio// da insalubrità dei locali//derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria//dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive//dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto//dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//da prodotti geneticamente modificati//da inquinamento. Per la Garanzia Base Infortunio condominiale l'Assicurazione non rimborsa: le spese per i medicinali.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol Condominio Più è rivolto a persone fisiche e giuridiche per i rischi connessi alla proprietà/ conduzione di Fabbricati adibiti in via prevalente a civili abitazioni, compresi i fabbricati plurifamiliari di dimensioni contenute, uffici o studi professionali e/o alla conduzione delle singole Unità immobiliari che li compongono. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio, relativamente ai suddetti immobili.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) - Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento di tali soggetti sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Collegio Peritale: <u>DANNI AI BENI, DANNI DA ACQUA, EVENTI CATASTROFALI, PACK PROTEZIONE PATRIMONIO E PACK PROTEZIONE FURTO</u> (per la garanzia Furto) in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti. Arbitrato: <u>TUTELA LEGALE</u> è prevista una procedura di arbitrato, Unipol ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni a beni, Danni ai terzi: 22,25%//Infortunati: 2,5%//Tutela Legale: 21,25%//Assistenza: 10%. Detrazione fiscale. Detraibilità premi versati per assicurazioni eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo: 19% [art. 15 co 1 lett. f bis) D.P.R. 917/86]. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL CONDOMINIO PIÙ

Assicurazione per il Fabbricato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 07265 / 000 / 00000 / C - Ed. 01 / 03 / 2026

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 85
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	9 di 85
2. SEZIONE DANNI AI BENI	17 di 85
3. SEZIONE DANNI A TERZI	30 di 85
4. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	37 di 85
5. SEZIONE DANNI DA ACQUA	42 di 85
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	51 di 85
7. SEZIONE ASSISTENZA	57 di 85
8. SEZIONE FAMIGLIE	61 di 85
9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	70 di 85
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	82 di 85

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Anno di costruzione: è determinato da almeno uno dei seguenti documenti:

- dichiarazione del Direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al Registro catastale;
- certificato di agibilità;
- certificato di abitabilità.

Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del Fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurato (per la Sezione Assistenza): la persona fisica che abbia la residenza presso l'Unità ad uso civile sita all'interno del Fabbricato, proprietaria o locataria della stessa; i suoi Familiari conviventi; l'amministratore e i rappresentanti del Condominio, nominati dall'assemblea dei condòmini ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile.

Assicurazione: contratto d'assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assistenza giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Cappotto termico: sistema isolante atto a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna e ad ottimizzare e ridurre il consumo energetico degli edifici.

Caratteristiche costruttive del Fabbricato:

- **Cemento armato:**

Fabbricato in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;

- il manto esterno di copertura del tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di Cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.
- **Muratura:**
 Fabbricato in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
 - strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.
 E' tollerato che vi sia:
 - la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
 - il manto esterno di copertura del tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
 - la presenza di Cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Relativamente ai Fabbricati tipo Cemento armato e Muratura è tollerato che:

- le Dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intero Fabbricato assicurato.
- **Bioedilizia:** Fabbricato in buone condizioni di statica e manutenzione realizzato dopo il 1995 con la certificazione di bioedilizia (per esempio Agenzia Casa Clima, KlimaHaus).
- **Legno:** Fabbricato comunque costruito, in buone condizioni di statica e manutenzione.
- **Antisismico:** Fabbricato conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni.

Le Caratteristiche costruttive vengono indicate in Polizza.

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Centrale Operativa (per la Sezione Assistenza): parte della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni, erogare direttamente alcune Prestazioni.

Combustibile: nafta, gasolio, kerosene, gas metano, gpl, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.

Condòmino: persona fisica o giuridica titolare di un diritto di proprietà su una porzione di immobile costituito in condominio con designazione di un mandatario per l'amministrazione delle parti, impianti, luoghi comuni dell'edificio.

Condominio: particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.

Contenuto Condominiale: il mobilio, l'arredamento in genere e le attrezzature di proprietà esclusiva del condominio riposte nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, boxes, portineria. Sono esclusi i veicoli a motore, le roulotte, i natanti e/o loro parti.

Contenuto delle singole Unità immobiliari: l'insieme dei beni riposti all'interno delle singole Unità immobiliari (comprese le Dipendenze), ad uso domestico, personale e professionale; per le unità immobiliari artigianali o commerciali si intendono inoltre comprese le apparecchiature (esclusi i beni in leasing) nonché le merci in essi contenute. Sono esclusi i veicoli a motore, le roulotte, i natanti e/o loro parti.

Contenuto delle singole Unità immobiliari ad uso civile (per la Sezione Famiglie): l'insieme dei beni riposti all'interno delle singole Unità immobiliari ad uso civile (comprese le Dipendenze), ad uso domestico, personale e professionale. Sono esclusi i veicoli a motore, le roulotte, i natanti e/o loro parti.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

Controversia contrattuale: la controversia inerente l'inadempimento o la violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Cose: oggetti materiali.

Cose (per la Sezione Danni a Terzi): oggetti materiali e animali.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Destinazione d'uso: il Fabbricato assicurato deve essere adibito prevalentemente, e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civile abitazione, uffici, studi professionali, oppure per la sua totalità a box privati per auto.

Dipendenze/Pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte).

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituenti l'intero immobile o porzione di esso, escluso solo il valore dell'area.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi;
- le opere di fondazione od interrate;
- gli impianti e le installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o destinazione quali: ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici ed igienici; gli impianti di allarme, di riscaldamento (incluse le caldaie di riscaldamento e/o produzione di acqua calda) e condizionamento d'aria, anche autonomi, purché fissi e stabilmente installati; le antenne e parabole radiotelevisive e satellitari solo se centralizzate e stabilmente installate;
- le tende esterne, comprese quelle frangisole, purché installate su strutture fisse;

- le centrali termiche;
- gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
- le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta e di contenimento, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, le strade private, i cortili, i giardini e gli alberi;
- gli allacciamenti e contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- le stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi, ad uso esclusivo del Fabbricato, installate all'interno dell'area di pertinenza dello stesso e conformi alla normativa vigente in materia di requisiti di sicurezza e costruttivi.

Gli Impianti solari e/o fotovoltaici, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi, sono considerati parte integrante del Fabbricato solo se risultano assicurati in Polizza e sia stato indicato il valore assicurato. Si intendono esclusi quelli ad uso privato del singolo condòmino.

Familiari: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l'Assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest'ultimo anche se non conviventi, esclusi i Lavoratori domestici.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Fenomeno atmosferico: grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.

Fenomeno elettrico: si intende:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ades. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Franamento/Frana: rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui, a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Guasto: anomalia, esclusa la Rottura accidentale, che compromette l'idoneo funzionamento di un sistema anche temporaneamente.

Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori,

accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione. Sono compresi gli Impianti fotovoltaici al servizio delle parti comuni del Fabbricato e/o della totalità delle Unità immobiliari.

Impianto solare termico: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando. Sono compresi gli Impianti solari al servizio delle parti comuni del Fabbricato e/o della totalità delle Unità immobiliari.

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IVASS: Istituito per la vigilanza sulle Assicurazioni.

Lavoratore domestico: colui che presta un'attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come, ad esempio, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante.

Occlusione: ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Oggetti speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico.

Partita: insieme di Cose o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.

Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.

Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Pertinenze: vedi Dipendenze.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestatore di lavoro: è la persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, presta la propria opera

per il Fabbricato indicato in polizza e per la quale sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); non rientrano gli addetti delle imprese cui sono appaltati lavori inerenti il Fabbricato assicurato in base a regolare contratto.

Prestazione di assistenza o Prestazione (per la Sezione Assistenza): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente), pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regola proporzionale: qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità contrattuale: riguarda la violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: responsabilità derivante da un fatto illecito, ossia da qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Riparazione diretta (per le Sezioni Danni ai beni e Danni da acqua): modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche garanzie la riparazione in forma specifica, ossia una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario e che tramite UnipolHome S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato una rete di riparatori convenzionati che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 10.000,00, di non dover anticipare il costo della riparazione.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rottura accidentale: situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze interne o

esterne, l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure, **escluso il Guasto**.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Smottamento, cedimento del terreno: movimento di materiale (terreno) superficiale incoerente o reso tale dalla presenza di acqua.

Società: l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature**.

Somma Assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Struttura Organizzativa (per la Sezione Assistenza): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l. destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Trabocco: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie, pluviali o condutture di scarico, non dovuta ad occlusione, causata da incapacità degli stessi di smaltire le acque in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a

diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

UAS - Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto: sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando dello stesso, utilizzato esclusivamente a scopo ludico/hobbistico.

UnipolHome: la società UnipolHome S.p.A., per i servizi di manutenzione e riparazione in ambito domestico, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, con sede in Via Stalingrado 37 – 40138 Bologna, a cui è affidata la gestione dei sinistri con Riparazione diretta.

Unità immobiliare: Unità ad uso civile o destinata ad attività commerciale/artigianale comprese le parti comuni pro quota.

Unità immobiliare ad uso civile: parte di Fabbricato destinata esclusivamente ad uso abitazione, ufficio, studio professionale comprese le parti comuni pro quota.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

1

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di un Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza.

Tuttavia, l'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Polizza, senza l'applicazione del periodo di 15 giorni, se stipulata per una durata inferiore ad un Anno.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso di adeguamento automatico delle Somme assicurate e del Premio, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione²

Il contratto – salvo il caso di cui all'Art. 1.18 – Polizze con vincolo – viene stipulato senza tacito rinnovo, pertanto, termina alla sua naturale scadenza senza che sia necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta. Alla scadenza della Polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni di un eventuale rinnovo del

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. Se la durata poliennale è superiore a cinque anni il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto dopo i primi cinque anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza o prosegue?

L'Assicurazione è stipulata "senza tacito rinnovo", pertanto, la copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza (o comunque fino al quindicesimo giorno successivo, se la Polizza dura almeno un Anno) senza bisogno di comunicazione tra le Parti. Ciò significa che il Contraente dovrà prestare molta attenzione perché dopo tale scadenza non avrà più la copertura assicurativa.

La Società può comunicare al Contraente nuove condizioni assicurative e di Premio. In questo caso il Contraente può accettarle pagando il nuovo Premio, così continuando ad essere coperto dall'Assicurazione o rifiutarle non pagando il nuovo Premio, così facendo cessare l'Assicurazione.

L'Assicurazione può essere stipulata con tacito rinnovo solo in caso di contratto vincolato in favore di una Banca o Finanziaria (se è stato scelto il tacito rinnovo la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Contraente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza).

contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la Società. In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni assicurative e tariffarie attraverso una comunicazione inviata al Contraente.

Il Contraente può:

- accettare e pagare il nuovo Premio proposto: il pagamento comporta l'accettazione del contratto, del Premio e delle eventuali nuove condizioni;
- rifiutare e non pagare il nuovo Premio proposto: in questo caso il contratto termina alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; in tal caso **il recesso va comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione**. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofici, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio ³

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo restando il diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: valore di ricostruzione del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il Pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- *SEPA Direct Debit (S.D.D.);*
- *Addebito su Carta di Credito;*
- *Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.*

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2 Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare;
se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata fornendo indirizzo e-mail e numero di cellulare di tale soggetto;
- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente articolo A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (ii).
Durante la validità dell'Assicurazione, **il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.**

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio: sull'Area Riservata, all'indirizzo e-mail/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit - nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito - 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste in Polizza a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto **il Contraente deve comunicare:**

- se il metodo di pagamento è ancora valido - in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido - in tal caso **il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1**, che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. **Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.**

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, **il Contraente deve pagare quest'ultima rata tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.**

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile, e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, **il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.**

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Poiché il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che intende rinnovarlo e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve **accettare le condizioni di rinnovo:**

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario) e il contraente ha scelto il tacito rinnovo, come meglio precisato all'art. 1.18 – Polizze con vincolo:

- **il Contraente deve corrispondere, prima del pagamento del Premio di rinnovo, l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;**
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se al momento del rinnovo non vengono rispettati dal Contraente i requisiti indicati al precedente punto A.2. In questo caso **il Contraente deve pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.**

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità del Contratto la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- cessione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- se vengono meno i requisiti previsti al precedente articolo A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente articolo B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione alla scadenza di ogni Annualità assicurativa.

Le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi e massimi di Scoperto e i valori espressi in percentuale nonché tutte le prestazioni della Sezione Assistenza, della Sezione Tutela legale, della Sezione Famiglie e della Garanzia Supplementare Differenziale storico-artistico della Sezione Danni ai beni.

L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

In caso di non tacito rinnovo, resta salva la facoltà per la Società, alla scadenza della Polizza, al fine di mettere a disposizione del Contraente/Assicurato una copertura aggiornata, di comunicare la disponibilità a rinnovare l'Assicurazione a diverse condizioni di Premio e contrattuali, come previsto dall'Art. 1.3 – Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione.

Art. 1.9 - Adeguamento del premio per vetustà del Fabbricato

Per la Sezione Danni da acqua è previsto l'adeguamento del Premio in ragione del maggior Rischio causato dalla vetustà del Fabbricato assicurato.

Tale aumento opererà:

- ad ogni ricorrenza annua per il contratto di durata poliennale;
- in occasione di ogni eventuale rinnovo annuale per il contratto di durata annuale

applicando al **Premio della Sezione Danni da acqua** la percentuale di incremento puntuale corrispondente all'anno di vetustà del Fabbricato i cui valori massimi applicabili sono indicati nella tabella sotto riportata, e prima del calcolo di quanto previsto all'Art. 1.8 Indicizzazione, se operante.

Al Contraente viene rilasciata apposita quietanza aggiornata, in base all'incremento percentuale annuo applicato.

Vetustà Fabbricato (anni)	Incremento % di premio annuo massimo previsto	Vetustà Fabbricato (anni)	Incremento % di premio annuo massimo previsto
1	2,29712%	40	1,19713%
2	2,24554%	41	1,19713%
3	2,19622%	42	1,18297%
4	2,14902%	43	1,16914%
5	2,10381%	44	1,15563%
6	2,06046%	45	1,14243%
7	2,01886%	46	1,12953%
8	1,97891%	47	1,11691%
9	1,94051%	48	1,10457%
10	1,90357%	49	1,09250%
11	1,86801%	50	1,08070%
12	1,83376%	51	1,06914%
13	1,80074%	52	1,05783%
14	1,76889%	53	1,04676%
15	1,73814%	54	1,03592%
16	1,70844%	55	1,02530%
17	1,67975%	56	1,01489%
18	1,65200%	57	1,00469%
19	1,62515%	58	0,99470%
20	1,59916%	59	0,98490%
21	1,57399%	60	0,97530%
22	1,54960%	61	0,96588%
23	1,52595%	62	0,95664%
24	1,50302%	63	0,94757%
25	1,48076%	64	0,93868%
26	1,45916%	65	0,92995%
27	1,43817%	66	0,92138%
28	1,41778%	67	0,91297%
29	1,39796%	68	0,90471%
30	1,37869%	69	0,89660%
31	1,35994%	70	0,88863%
32	1,34169%	71-130	0,70967%
33	1,32393%	oltre130	0,00000%
34	1,30663%		
35	1,28978%		
36	1,27335%		
37	1,25734%		
38	1,24173%		
39	1,22650%		

Nel caso in cui la scadenza annua di Polizza ricorra nello stesso anno solare dell'effetto di Polizza, l'incremento per vetustà non verrà applicato.

In caso di non tacito rinnovo, resta salva la facoltà per la Società, alla scadenza della Polizza, al fine di mettere a disposizione del Contraente/Assicurato una copertura aggiornata, di comunicare la disponibilità a rinnovare anche la copertura della Sezione Danni da acqua a diverse condizioni di Premio e contrattuali, come previsto dall'Art. 1.3 – Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione.

Che obblighi ho

Art. 1.10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.12 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta** alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1898 del Codice Civile.⁵

Art. 1.13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

Altre norme

Art. 1.14 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata)** se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto agli articoli:

5 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice Civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile - nonché di quelli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e dello Statuto dei lavoratori - citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.

?

- Art.1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione;
- Art. 1.7 Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali.

Art. 1.16 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.17 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa condolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Il Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la Sezione Assistenza.

In particolare, in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Danni a terzi, Eventi catastrofali e alla Sezione Famiglie, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.18 - Polizze con vincolo

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario), e a condizione che il Premio non venga pagato anticipatamente in un'unica soluzione, il Contraente d'intesa con il vincolatario può scegliere di stipulare l'Assicurazione con tacito rinnovo. In tal caso il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società e al vincolatario.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.19 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cosa assicura**Art. 2.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i **Danni materiali e diretti al Fabbricato**, causati dai seguenti **eventi**:

- a) **Incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **fumo, gas e vapori**;
- e) **urto di veicoli stradali o natanti**, anche se di proprietà dell'Assicurato o del Contraente;
- f) **onda sonora prodotta da mezzi aerei** a velocità supersonica;
- g) **urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti e meteoriti**;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni di comando o di controllo, compresi i danni agli stessi;
- i) guasti causati ai beni assicurati **per impedire o limitare i danni** nonché le spese di salvataggio;
- j) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione.

La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti dalla Polizza:

- k) le spese sostenute per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% dell'Indennizzo per il Fabbricato con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro**.
- l) entro **il massimo di € 5.000,00**, le spese per la **riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione** del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**.
- m) le spese sostenute per **opere provvisorie di cantiere** (a titolo esemplificativo ponteggi, gru, scale, piattaforme aeree, linee vita) per la ricostruzione o la riparazione del Fabbricato assicurato **fino al raggiungimento del 20% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00**.

Cosa NON assicura**Art. 2.2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.3 Eventi atmosferici (punto 2 scelta completa), se operante;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) causati da correnti, scariche ed altri Fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.2 Fenomeni elettrici (punto 1 scelta base - punto 2 scelta completa), se operante;
- e) di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.1 Garanzia Plus, se operante;

- f) causati da atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.5 Atti vandalici e dolosi, se operante;
- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- h) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- i) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- j) relativamente all'evento Esplosione, Implosione, Scoppio di cui agli Artt. 2.1 Garanzie Base lettera c) e 2.3.7 Contenuto delle singole Unità immobiliari, i danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti nel Fabbricato all'insaputa dell'Assicurato;
- k) ad Impianti solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.3.8 Impianti solari e/o fotovoltaici, se operante.

Come personalizzare ⁶

Art. 2.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.3.1 - Garanzia Plus

La Società, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, rimborsa le spese:

- a) sostenute a seguito di **Furto**:
 - di **Fissi ed infissi** dei vani di uso comune e delle **porte di ingresso delle singole Unità immobiliari** ad uso civile e relative Dipendenze:
 - fino al raggiungimento di € 1.500,00 per Sinistro con il massimo di € 7.500,00 per Annualità assicurativa;
 - fino al raggiungimento di € 2.500,00 per Sinistro con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa;
 a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.
 - di **pluviali e grondaie**:
 - fino al raggiungimento di € 1.500,00 per Sinistro con il massimo di € 7.500,00 per Annualità assicurativa;
 - fino al raggiungimento di € 2.500,00 per Sinistro con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa;
 a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.

Sono compresi i danni agli stessi, causati durante il Furto o nel tentativo di commetterlo. Si intende compreso il ripristino delle parti di muro a contatto con gli infissi stessi.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 150,00 per Sinistro**.
- b) sostenute per sostituire le **serrature** delle parti comuni del Fabbricato e delle singole Unità immobiliari ad uso civile comprese le relative Dipendenze a seguito di **Scippo o Rapina** subiti da condòmini o inquilini.
La garanzia è prestata a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente.

6 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Sì, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie/Scoperti.



La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro con il massimo di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.

La Società rimborsa le spese, se conseguenti agli eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione ed entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza:

c) per la **riparazione e/o rimpiazzo di impianti telefonici o di apparecchi per la erogazione di servizi** quali energia elettrica, acqua e gas al servizio comune del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti. La garanzia è operante a condizione che le spese siano state addebitate all'Assicurato dalle imprese fornitrici dei servizi.

d) per la **perdita del canone di locazione** o per il **mancato godimento** del Fabbricato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di 1 anno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola Unità immobiliare.

Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

e) per gli **onorari dei periti** nominati dal Contraente secondo quanto stabilito dalle "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

La garanzia è prestata, qualora il danno sia Indennizzabile a termini di Polizza ed il suo ammontare sia presumibilmente superiore al 10% della Somma Assicurata per il Fabbricato, fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di €5.000,00 per Sinistro.

La Società indennizza, inoltre, se conseguenti agli eventi di cui all'Art 2.1 Garanzia Base:

f) i Danni materiali e diretti al **Contenuto Condominiale** riposto nei locali di uso comune.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ⁷ fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 2.3.2 - Fenomeni elettrici

La Società indennizza i Danni materiali e diretti

- **ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici** al servizio delle **parti comuni** del Fabbricato;
- **ad impianti elettrici ed elettronici** al servizio **esclusivo delle singole unità immobiliari e relative pertinenze** quali gli impianti citofonici e videocitofonici, gli impianti di condizionamento, di riscaldamento e di allarme;

per effetto di Fenomeno elettrico.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della Somma Assicurata riportata in Polizza per Annualità assicurativa.

7 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma Assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma Assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma Assicurata per il Contenuto Condominiale = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto Condominiale (€ 10.000,00 / € 50.000). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma Assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

?

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia per Sinistro pari a:**

- a) € 250,00
- b) € 350,00
- c) € 500,00

a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da difetti di materiale e di costruzione;
- b) dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente;
- c) causati da imperizia e negligenza degli addetti (professionisti nel settore elettrico ed elettronico);
- d) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e collaudo;
- e) a lampade, fusibili o valvole;
- f) ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- g) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- h) ad apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto Condominiale e del Contenuto delle singole Unità immobiliari;
- i) ad Impianti solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.3.8 Impianti solari e/o fotovoltaici, se operante.

Art. 2.3.3 - Eventi atmosferici

La garanzia è prestata in una delle seguenti forme, a seconda della scelta che viene effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- 1) **Eventi atmosferici - scelta base**
- 2) **Eventi atmosferici - scelta completa.**

1) Eventi atmosferici - scelta base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- a) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) **sovraccarico di neve sui Tetti**, compresi quelli che si verificassero all'interno del Fabbricato, **purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto.**

La garanzia è operante solo se il Fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

La garanzia 1) Eventi atmosferici - scelta base è prestata fino al raggiungimento della Somma Assicurata per il Fabbricato, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità assicurativa.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento complessivo di €30.000,00 per Annualità assicurativa relativamente ai danni a:

- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica;
- coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque;
- tapparelle e persiane in qualsiasi materiale;
- Cappotto termico.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato, sarà effettuato con l'applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo non indennizzabile indicati in Polizza.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa

ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Fabbricato e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Sono esclusi i danni causati:

- da rottura, Rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
- da gelo;
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a fabbricati in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione;
- a strade private;
- al Contenuto Condominiale e al Contenuto delle singole Unità immobiliari;
- a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (nonché il relativo contenuto), installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione;
- a tende esterne installate su strutture fisse;
- a vetrate e lucernari;
- dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive e satellitari, nonché i danni alle stesse;
- dalla caduta di alberi nonché i danni agli stessi e ai giardini;
- da acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate da Fenomeno atmosferico, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.4 Acqua piovana, se operante;
- da acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal Tetto, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.4 Acqua piovana, se operante;
- ad Impianti solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.3.8 Impianti solari e/o fotovoltaici, se operante.

2) Eventi atmosferici - scelta completa

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- a) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) **sovraccarico di neve sui Tetti**, compresi quelli che si verificassero all'interno del Fabbricato, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto.
La garanzia è operante solo se il Fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.
- c) **valanghe, caduta di sassi, slavine.**

La garanzia 2) Eventi atmosferici - scelta completa è prestata fino al raggiungimento della Somma Assicurata per il Fabbricato, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità assicurativa.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento complessivo di €30.000,00 per Annualità assicurativa relativamente ai danni:

- a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica;
- a coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque;
- a tapparelle e persiane in qualsiasi materiale;
- al Cappotto termico;
- a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto), installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione;
- al Fabbricato da caduta di antenne o parabole radiotelevisive e satellitari, compresi i danni alle stesse, solo se centralizzate e stabilmente installate;
- al Fabbricato da caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza;
- ai giardini.

Entro il limite di € 30.000,00 sono altresì indennizzabili i danni:

- a tende esterne installate su strutture fisse fino a € 15.000,00 per Annualità assicurativa;
- a vetrate e lucernari fino a € 15.000,00 per Annualità assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato, sarà effettuato con l'applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo non indennizzabile indicati in Polizza.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Fabbricato e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Sono esclusi i danni causati:

- da rottura, Rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.4 Acqua piovana, se operante;
- da gelo;
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a fabbricati in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione;
- a strade private;
- al Contenuto Condominiale e al Contenuto delle singole Unità immobiliari;
- da acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate da Fenomeno atmosferico, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.4 Acqua piovana, se operante;
- da acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal Tetto, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.4 Acqua piovana, se operante;
- ad Impianti solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.3.8 Impianti solari e/o fotovoltaici, se operante;
- agli alberi di pertinenza del Fabbricato.

Art. 2.3.4 - Acqua piovana

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- a) **acqua penetrata all'interno del Fabbricato** attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate da Fenomeno atmosferico;
- b) **acqua piovana e disgelo** in quanto l'acqua sia penetrata dal Tetto e abbia determinato un danno al Fabbricato assicurato;
- c) **acqua piovana** infiltrata nel Fabbricato in seguito ad Occlusione o Trabocco di gronde, pluviali o condutture di scarico.

La garanzia di cui al punto a) è prestata fino al raggiungimento della Somma Assicurata del Fabbricato.

La garanzia di cui ai punti b) e c) è prestata fino al raggiungimento dell'1% della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato, sarà effettuato con l'applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo non indennizzabile indicati in Polizza.

Tale Scoperto per Sinistro e minimo non indennizzabile indicato in Polizza non verrà applicato nel caso in cui un medesimo Sinistro sia relativo all'Art. 2.3.3, lettere a) che all'Art. 2.3.4, lettera a).

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Fabbricato e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Sono esclusi i danni causati:

- da corrosione e usura, umidità e stillicidio, difetto di materiali;
- da manutenzione insufficiente;
- con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ad Impianti solari e/o fotovoltaici.

Art. 2.3.5 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato, anche se avvenuti in occasione di Furto, Rapina o tentato Furto o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento della Somma Assicurata per il Fabbricato e nei limiti indicati in Polizza ad eccezione degli Atti di terrorismo per i quali viene prestata con il limite del 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato per Annualità assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di:

- uno scoperto 10% del danno con un minimo non indennizzabile di € 100,00;
- nessuno scoperto/franchigia

a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.

Relativamente ai danni di deturpamento ed imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato, la garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa e il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Sono esclusi i danni:

- ai Fissi ed infissi del Fabbricato avvenuti in occasione di Furto, Rapina o tentato Furto, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.1. Garanzia Plus, se operante;
- ad Impianti solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto all'Art. 2.3.8 Impianti solari e/o fotovoltaici, se operante.

Art. 2.3.6 - Vetri e cristalli

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di:

- specchi, lampadari e plafoniere;
- lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse che mobili

stabilmente installati nelle parti comuni del Fabbricato, a causa di una Rottura accidentale, di atti vandalici e dolosi compreso il Furto o il tentato Furto.

Non sono indennizzabili:

- i danni avvenuti in occasione di riparazioni e/o lavori in genere al Fabbricato, da crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso;
- le rigature e le segnature, le screpolature e scheggiature.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza per Annualità assicurativa.

Art. 2.3.7 - Contenuto delle singole Unità immobiliari

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti al Contenuto delle singole Unità immobiliari, causati da Incendio, Fumo, Esplosione e Scoppio.**

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto e con il limite di Indennizzo per ciascuna Unità immobiliare di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia è prestata purché siano assicurate tutte le Unità immobiliari costituenti il Fabbricato.

Se al momento del Sinistro il numero delle unità immobiliari risulta superiore a quello indicato in Polizza la Società risponderà del danno di ogni singola unità immobiliare in proporzione al rapporto tra il numero di unità immobiliari indicato in Polizza ed il numero di unità immobiliari effettive.

Non sono indennizzabili:

- i danni causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di terrorismo;
- i danni causati da atti vandalici o dolosi. Si intendono esclusi i Preziosi e Valori.

Art. 2.3.8 - Impianti solari e/o fotovoltaici

La Società indennizza, entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, i **Danni materiali e diretti a Impianti solari e/o fotovoltaici** - fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati al Fabbricato - causati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e guasti** causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- b) **onda sonora prodotta da mezzi aerei** a velocità supersonica;
- c) **urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti e meteoriti;
- d) **atti dolosi di terzi**, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli **vandalici, di terrorismo**, di sabotaggio organizzato, anche se avvenuti in occasione di Furto, Rapina o tentato Furto o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse. Per gli atti di terrorismo, la garanzia viene prestata con il limite del 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa. Sono esclusi gli Impianti solari e/o fotovoltaici posizionati a terra o ad una altezza inferiore ai 4 metri;
- e) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa;
- f) **sovraccarico di neve** purché avvenuto esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o dei sostegni dell'Impianto solare e/o fotovoltaico. La garanzia è operante solo se il Fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto ed è prestata con un limite di indennizzo pari al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa;
- g) **Fenomeno elettrico** comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine. La garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa. Sono esclusi i danni ad accumulatori e trasformatori.

La Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% dell'Indennizzo per gli Impianti solari e/o fotovoltaici.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato, sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro pari al 20% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 2.3.9 - Differenziale storico-artistico

La Società indennizza i maggiori danni che i beni assicurati con particolare qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall' Art. 9.2 Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, opere d'arte in genere e consistono esclusivamente nelle spese manuali e meccaniche di ripristino e/o restauro (costi dei materiali e spese di competenza degli artigiani specializzati in particolari lavorazioni e/o degli artisti), oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché similari a queste. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, rimanendo esclusa la perdita di valore artistico.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza per Annualità assicurativa, con il sottolimito del 25% per singola opera.

Limitatamente alle operazioni di riparazione o recupero degli affreschi, la Società non pagherà somma superiore ad € 2.000 per mq.

Come assicura

Art. 2.4 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma:

- a) a Valore intero⁸ per il Fabbricato e per gli Impianti solari e/o fotovoltaici;
- b) a Primo Rischio Assoluto per il Contenuto Condominiale e/o delle singole Unità immobiliari, Fenomeni elettrici, Vetri e cristalli e Differenziale storico-artistico.

Art. 2.5 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per il Fabbricato indicato in Polizza.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato:

- a) rientri nella definizione di Fabbricato indicata nel Glossario;
- b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Art. 2.6 - Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche per i danni causati da **colpa grave del Contraente o dell'Assicurato** nonché da **dolo e colpa grave** delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 2.7 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

8 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma Assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma Assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma Assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = (\text{"Somma Assicurata"} / \text{"valore delle cose assicurate al momento del Sinistro"}) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma Assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Fabbricato distrutto) = € 200.000,00
- Valore totale accertato del Fabbricato al momento del Sinistro = € 500.000,00
- Indennizzo = (€ 100.000,00 / € 500.000,00) x € 200.000,00 = € 40.000,00

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	Spese: demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro	Fino al 20% dell'Indennizzo massimo € 100.000	-
	Spese: riprogettazione del Fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione	Massimo € 5.000	
	Spese: opere provvisorie di cantiere	Fino al 20% dell'Indennizzo massimo € 50.000	
Garanzie Supplementari	Garanzia Plus	Furto di Fissi, infissi, pluviali, grondaie e danni agli stessi, causati durante il Furto o nel tentativo di commetterlo compreso il ripristino delle parti di muro a contatto con gli infissi stessi: A scelta per fissi e infissi: Fino ad € 1.500 per Sinistro massimo € 7.500 per Annualità assicurativa Fino ad € 2.500 per Sinistro massimo € 10.000 per Annualità assicurativa A scelta per pluviali e grondaie: Fino ad € 1.500 per Sinistro massimo € 7.500 per Annualità assicurativa Fino ad € 2.500 per Sinistro massimo € 10.000 per Annualità assicurativa	€ 150
	Fenomeni elettrici	Fino alla Somma Assicurata per Annualità assicurativa per impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici al servizio delle parti comuni del Fabbricato e al servizio esclusivo delle singole Unità immobiliari e relative pertinenze	€ 250 / € 350 / € 500 in base alla scelta indicata in Polizza

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Garanzie Supplementari	Eventi atmosferici (scelta base: Fenomeno atmosferico - sovraccarico neve)	Scelta base: Massimo € 30.000 per Annualità assicurativa per danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque, tapparelle e persiane in qualsiasi materiale, Cappotto termico	Scoperto per Sinistro e minimo non indennizzabile indicati in Polizza
	Eventi atmosferici (scelta completa: Fenomeno atmosferico - sovraccarico neve - valanghe, caduta di sassi, slavine)	Scelta completa: Massimo €30.000 per Annualità assicurativa per danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque, tapparelle e persiane in qualsiasi materiale, Cappotto termico, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto), installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura o destinazione, Fabbricato da caduta di antenne o parabole radiotelevisive e satellitari, compresi i danni alle stesse, Fabbricato da caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza, giardini di pertinenza del Fabbricato Entro il limite di € 30.000 Massimo €15.000 per Annualità assicurativa per danni a tende esterne installate su strutture fisse e Massimo €15.000 per Annualità assicurativa per vetrate e lucernari	
	Acqua piovana	Fino alla Somma Assicurata per Annualità assicurativa per Acqua penetrata nel Fabbricato attraverso brecce Fino all'1% della Somma Assicurata con il Massimo € 10.000 per Annualità assicurativa per acqua piovana penetrata nel Fabbricato e disgelo e acqua piovana infiltrata in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico	Scoperto per Sinistro e minimo non indennizzabile indicati in Polizza
	Atti vandalici e dolosi	Somma Assicurata	Nessuno Scoperto/ Scoperto 10% minimo € 100 in base alla scelta indicata in Polizza
		Atti di terrorismo fino al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa	
		Danni di deturpamento ed imbrattamento parti esterne fino ad € 5.000 per Annualità assicurativa	€ 250

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzie Supplementari	Vetrie cristalli	Somma assicurata	-
	Contenuto delle singole Unità immobiliari	Fino ad € 5.000 per Annualità assicurativa e per Unità immobiliare	-
	Impianti solari e/o fotovoltaici	Incendio , urto veicoli, onda sonora, caduta aeromobili fino alla Somma Assicurata per Annualità assicurativa Atti di terrorismo fino al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa Fenomeno atmosferico fino al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa Sovraccarico neve fino al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa Fenomeno elettrico fino al 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa Spese di demolizione e sgombero fino al 20% dell'Indennizzo per Impianti solari e/o fotovoltaici	Scoperto 20% minimo € 1.500
	Differenziale storico - artistico	Fino alla Somma Assicurata per Annualità assicurativa con il sottolimito di € 25% per singola opera ed € 2.000 per metro quadrato per operazioni di riparazione o recupero di affreschi	

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzie Base⁹ (R.C.T.)**

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per:

- **morte**
- **lesioni personali**, da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale
- **danneggiamenti a Cose**

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi **alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni**.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

- a) **proprietà** degli spazi di pertinenza del Fabbricato, recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, parchi, giardini e alberi, strade private, cortili, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco;
- b) **mancata rimozione di neve e ghiaccio** dai tetti, dai marciapiedi e da altre superfici;
- c) svolgimento di attività di **manutenzione ordinaria del Fabbricato**, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opererà per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- d) **Incendio, fumo, Esplosione o Scoppio** del Fabbricato, del Contenuto Condominiale solo se acquistata la "Garanzia Plus" della Sezione Danni ai beni di cui all' Art. 2.3.1, del "Contenuto delle singole Unità immobiliari" solo se acquistata la Garanzia Supplementare "Contenuto delle singole Unità immobiliari" di cui all' Art. 2.3.7 della Sezione Danni ai beni o del Contenuto delle singole Unità immobiliari ad uso civile di cui all'Art. 8.1.1 solo se acquistato il "Pack Protezione patrimonio";
- e) **caduta di antenne/parabole** radio telericeventi centralizzate;
- f) **dolo dei Prestatori di lavoro** del Condominio o dei loro sostituti occasionali.

L'Assicurazione opera anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Si intendono comprese in copertura **le azioni di rivalsa esperite dall'INPS** (ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12.06.1984 n. 222).

Gli Assicurati sono:

- 1) il Condominio;
- 2) i singoli Condòmini, i loro Familiari e dipendenti;
- 3) il proprietario del Fabbricato indicato in Polizza;
- 4) i conduttori delle sole parti comuni del Fabbricato assicurato;
- 5) i conduttori delle singole unità abitative, se operante la garanzia di cui all'Art. 3.4.5 Responsabilità derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile;
- 6) l'Amministratore relativamente alla sua attività di amministratore del Condominio, se operante la garanzia di cui all'Art. 3.4.4 Responsabilità civile dell'Amministratore.

9 In ambito di responsabilità civile sono assicurato solo relativamente a fatti riguardanti la proprietà del Fabbricato?

No, la copertura assicurativa comprende anche i fatti relativi alla conduzione delle parti comuni e, fra gli altri, alla manutenzione ordinaria del Fabbricato espressamente previsti dalla Garanzia Base.

?

Se l'Assicurazione è stipulata da un Condominio o da un Condòmino per l'intera proprietà sono considerati terzi anche i singoli Condòmini ed i loro Familiari e dipendenti ed è compresa nell'Assicurazione la responsabilità di ciascun Condòmino come tale verso gli altri Condòmini e verso la proprietà comune.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i suoi Familiari;
- b) i Prestatori di lavoro del Condominio per i danni subiti in servizio, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se operante;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che rispetto all'Assicurato stesso siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e gli amministratori delle stesse;
- e) l'amministratore del Condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.

Art. 3.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da Furto o rapina;
- c) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; si intendono invece inclusi i danni ai veicoli all'interno delle aree di pertinenza del Fabbricato assicurato. Al Risarcimento si farà luogo previa detrazione di una Franchigia di €150,00 per ciascun veicolo e con il limite di Risarcimento di € 50.000,00 per Annualità assicurativa;
- d) conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite;
- e) subiti dai Prestatori di lavori, anche di fatto, durante lo svolgimento delle loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se operante;
- f) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.4 Responsabilità civile dell'Amministratore, se operante;
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.1 Garanzia Plus lettera a), se operante;
- h) derivanti da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché quelli derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.3 Responsabilità Civile per la committenza, se operante;
- i) derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.5 Responsabilità derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile, se operante;
- j) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali;
- k) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- l) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- m) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- n) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- o) derivanti da caduta di antenne non centralizzate;
- p) da spargimento di acqua e Rigurgito di fogna indipendentemente dalla causa salvo quanto previsto agli Artt. 5.1 Garanzia Base lettera a) (punto 1 scelta base - punto 2 scelta completa), 5.3.2 Tubi interrati, 5.3.4 Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle Unità Immobiliari ad uso civile, se operanti;

- q) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.1 Garanzia Plus lettera b), se operante;
- r) derivanti alle merci contenute negli esercizi commerciali presenti nel Fabbricato assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.1 Garanzia Plus lettera c), se operante.

Come personalizzare

Art. 3.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante **solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.**

Art. 3.4.1 - Garanzia Plus

La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato:

- a) per i danni derivanti da **interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi**, purché conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- b) per i danni derivanti da **inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo** a seguito di Rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento, **purché stabilmente fissi**;
- c) per i **danni alle merci** contenute negli esercizi commerciali presenti nel Fabbricato assicurato;
- d) per danni verso terzi e ai condòmini procurati dal custode dello stabile condominiale o da eventuale Condòmino, nelle **manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 20% del massimale di Responsabilità civile verso terzi di cui all'Art. 3.1. Garanzia Base (R.C.T.) con il massimo di € 200.000,00 per Annualità assicurativa.**

Il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 500,00.**

Art. 3.4.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, **entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza**, tiene indenne l'Assicurato per i danni causati ai Prestatori di lavoro del Fabbricato soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

- a) per gli **infortuni sofferti dai dipendenti stessi**, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 38 del 23/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni. **Sono comunque escluse le malattie professionali.**

La Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. sia stata esperita e quest'ultima si riferisca all'erogazione di un capitale o di una rendita per postumi invalidanti;

- b) **per gli infortuni sofferti dai dipendenti stessi dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente**, ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella precedente lettera a). Tale garanzia è prestata con una **Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata e con riferimento a ciascun evento. Sono comunque escluse le malattie professionali.**

La garanzia è operante a condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), **il risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile verso Terzi indicato in Polizza.**

La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dai precedenti punti a) e b), di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i **sostituti occasionali** dei Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato per gli infortuni da loro subiti, anche

se non assicurati presso l'INAIL, che abbiano come conseguenza la morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'articolo 583 Codice Penale, purché ne derivi una responsabilità conseguente a reato perseguibile d'ufficio.

Art. 3.4.3 - Responsabilità civile per la committenza

La garanzia riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi in relazione:

a) **alla committenza di lavori** di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

b) **alla committenza auto:**

intendendosi per tale la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni causati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori (**esclusi natanti a motore e aeromobili**) purché non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali causati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La presente garanzia opera solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

La garanzia è prestata **nei limiti del Massimale indicato in Polizza.**

Art. 3.4.4 - Responsabilità civile dell'Amministratore

La Società, **entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza**, tiene indenne l'amministratore del Fabbricato assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile **per danni e Perdite patrimoniali involontariamente causati a terzi**, compresi i condòmini, **nell'esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato assicurato**, svolto nei termini della legge.

La garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali:

a) relative a sanzioni, multe e ammende inflitte ai condòmini per errori imputabili all'amministratore stesso.

La garanzia viene prestata **fino al raggiungimento di € 100.000,00 per Annualità assicurativa;**

b) derivanti da appalti di lavori o di forniture relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria dello stabile;

c) derivanti dall'illecito trattamento (come definito dall'art. 4, n. 2) del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), a mero titolo di esempio: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione dei dati personali di terzi.

La garanzia opera a condizione che:

1) l'amministratore abbia rispettato gli obblighi e le prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione;

2) l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività esercitata. Restano quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato in Polizza, **fino al raggiungimento di € 50.000 per Annualità assicurativa;**

d) a seguito di Incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato in Polizza, **fino al raggiungimento di € 50.000,00 per Annualità assicurativa;**

e) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, a condizione che siano conseguenza di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.

Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato in Polizza, fino al raggiungimento di € 50.000,00 per Annualità assicurativa;

- f) derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministratore in qualità di sostituto d'imposta, così come previsto dalla Legge 449/1997 e successive modifiche o integrazioni;
- g) derivanti dalla responsabilità civile dell'amministratore per fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dello stesso amministratore.

Sono inoltre compresi i danni involontariamente provocati a terzi in occasione di visite di lavoro nello stabile condominiale.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

Non sono indennizzabili i danni e le perdite patrimoniali derivanti da:

- incendio, smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto o rapina;
- errori od omissioni nella stipulazione o nella modifica di assicurazioni private, o a ritardi nel pagamento dei relativi premi salvo quanto previsto relativamente alla responsabilità civile dell'Amministratore per il mancato pagamento del Premio relativo alla presente Polizza;
- difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dati e realizzato dall'amministratore o da società di cui sia titolare, amministratore o socio;
- multe, ammende e sanzioni imputate direttamente all'amministratore, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;
- infedeltà dei prestatori di lavoro o appropriazione indebita;
- inosservanza del D.Lgs: 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivino direttamente dalla legge;
- dolo della persona incaricata all'amministrazione del Fabbricato e/o dei suoi collaboratori;
- rimborsi ai condòmini di quanto pagato all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta.

L'Assicurazione vale per le richieste di indennizzo conseguenti ad atti o fatti verificatisi e denunciati durante il periodo di validità del contratto.

Il pagamento del Risarcimento verrà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di €250,00 per Sinistro.

Si intende inoltre compresa in garanzia la responsabilità dell'amministratore per il mancato pagamento del Premio relativo alla presente Polizza alle scadenze convenute.

Premesso che la rata di Premio scaduta è comunque dovuta, a parziale deroga all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, nel caso di mancato pagamento della rata di Premio annuale o frazionata, le garanzie prestate dal contratto saranno operanti per un massimo di 90 giorni dopo quello della scadenza.

Gli eventuali Sinistri avvenuti nel periodo a partire dal sedicesimo e fino al novantesimo giorno saranno liquidati, ferma l'applicazione delle condizioni previste dal contratto per ciascuna garanzia, nell'ambito del Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Annualità assicurativa. La liquidazione è in ogni caso condizionata al pagamento della rata di Premio scaduta contestualmente alla denuncia del Sinistro.

Rimane fermo ogni diritto della Società di riscuotere Premi scaduti e non pagati.

Art. 3.4.5 - Responsabilità derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle Unità immobiliari ad uso civile del Fabbricato, per danni involontariamente causati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento di acqua), in conseguenza della **conduzione delle unità del Fabbricato** nonché dello svolgimento delle **normali attività della vita privata all'interno delle Unità immobiliari ad uso civile e nelle parti comuni**.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale indicato in Polizza.

Qualora sia stata stipulata dal conduttore una analoga copertura assicurativa relativamente allo stesso Rischio, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il Massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Come assicura

Art. 3.5 - Massimale per Sinistro

L'Assicurazione è prestata entro il Massimale stabilito per la responsabilità civile e indicato in Polizza, restando inteso che il Massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Il Massimale stabilito in Polizza ed i limiti di Risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 3.6 - Validità territoriale

La garanzia opera per i Fabbicati ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE DANNI A TERZI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base R.C.T.	Proprietà del Fabbricato	Danni ai veicoli nelle aree di pertinenza del Fabbricato: fino ad €50.000 per Annualità assicurativa	€150 per veicolo
	Conduzione delle parti comuni		
	Danni a Terzi da Incendio		
Garanzie Supplementari	Garanzia Plus	Interruzioni di attività, inquinamento accidentale, danni alle merci, danni da manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza: 20% del massimale col massimo di € 200.000 per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 500
	Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)	In caso di Sinistro congiunto R.C.T.+ R.C.O.: fino al massimale RCT	Per la lettera b) Franchigia € 2.500 per persona ed evento
	Responsabilità civile dell'Amministratore (danni + perdite patrimoniali)	Sanzioni, multe e ammende: fino ad € 100.000 per Annualità assicurativa Errato trattamento dei dati (ex Lg. 196/2003): fino ad € 50.000 per Annualità assicurativa Incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti: fino ad € 50.000 per Annualità assicurativa Interruzioni di attività: fino ad € 50.000 per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo €250 per Sinistro

4.1 - TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 4.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti** al Fabbricato causati da:

- Terremoto;**
- Incendio, Esplosione e Scoppio** conseguente a Terremoto.

La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile, anche:

- le spese sostenute per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00.**
- entro il **massimo di €5.000,00**, le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato**, la **direzione dei lavori**, gli **oneri** dovuti **per la ricostruzione** del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**
- le spese sostenute per **opere provvisorie di cantiere** (a titolo esemplificativo ponteggi, gru, scale, piattaforme aeree, linee vita) per la ricostruzione o la riparazione del Fabbricato assicurato **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00.**

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 4.1.2 - Delimitazioni

A seconda della scelta effettuata dal Contraente la garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- **fino al raggiungimento del 50%; oppure**
- **fino al raggiungimento del 70%; oppure**
- **fino al raggiungimento del 100%**

della Somma Assicurata per il Fabbricato come indicato in Polizza. Tali limiti sono operanti per Annualità assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 4.1.3 -Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;

10 Come viene determinato il Premio relativo alle garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

Il Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati e per la garanzia Terremoto anche sulla base della tipologia costruttiva del Fabbricato.



- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- g) a strade private.

Art. 4.1.4 - Scoperti

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 20.000,00.**

Come assicura

Art. 4.1.5 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero.

Art. 4.1.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per il Fabbricato indicato in Polizza.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato:

- a) rientri nella definizione indicata nel Glossario;
- b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Art. 4.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Fabbricato e dello stesso Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 4.1.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

4.2 - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 4.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti** al Fabbricato causati da:

- a) **Alluvione e Inondazione;**
- b) **Allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) **Incendio, Esplosione, Scoppio** conseguente a Inondazione, Alluvione e Allagamento; anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile, anche:

- d) le spese sostenute per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00.**

- e) entro il massimo di € 5.000,00, le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato**, la **direzione dei lavori**, gli **oneri** dovuti **per la ricostruzione** del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**.
- f) le spese sostenute per **opere provvisorie di cantiere** (a titolo esemplificativo ponteggi, gru, scale, piattaforme aeree, linee vita) per la ricostruzione o la riparazione del Fabbricato assicurato **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00**.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 4.2.2 - Delimitazioni

A seconda della scelta effettuata dal Contraente la garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- **fino al raggiungimento del 30%**; oppure
- **fino al raggiungimento del 50%**

della Somma Assicurata per il Fabbricato come indicato in Polizza con il massimo di € 50.000,00 in caso di Allagamento.

Tali limiti sono operanti per Annualità assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 4.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, dell'Alluvione o dell'Allagamento sul Fabbricato;
- c) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- d) ad enti mobili all'aperto;
- e) a strade private;
- f) ad Impianti solari e/o fotovoltaici.

Relativamente alla garanzia Allagamento, **sono esclusi anche i danni:**

- g) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- h) causati da crollo e collasso strutturale;
- i) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 4.2.4 - Scoperti

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al:

- **10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00** in caso di **Inondazione o Alluvione**;
- **20% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 2.500,00** in caso di **Allagamento**.

Come assicura

Art. 4.2.5 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero.

Art. 4.2.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per il Fabbricato indicato in Polizza.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato:

- rientri nella definizione indicata nel Glossario;
- abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Art. 4.2.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Fabbricato e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 4.2.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI				
Garanzie		Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Garanzie Base	Terremoto	Delimitazioni	Massimo 50% oppure 70% oppure 100% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 20.000
		Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo massimo € 20.000	-
		Riprogettazione del Fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione	Massimo € 5.000	
		Spese per opere provvisionali di cantiere	Fino al 10% dell'Indennizzo massimo € 20.000	
	Alluvione, Inondazione e Allagamento	Delimitazioni	Massimo 30% oppure 50% della Somma Assicurata per Annualità assicurativa Massimo € 50.000 per Allagamento	Se Inondazione o Alluvione: Scoperto 10% minimo € 10.000 Se Allagamento: Scoperto 20% minimo € 2.500
		Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo massimo € 20.000	-
		Riprogettazione del Fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione	Massimo € 5.000	
		Spese per opere provvisionali di cantiere	Fino al 10% dell'Indennizzo massimo € 20.000	

Cosa assicura**Art. 5.1 - Garanzia base**

La garanzia è prestata in una delle seguenti forme, a seconda della scelta che viene effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- 1) **Danni da acqua - scelta base**
- 2) **Danni da acqua - scelta completa.**

1) Danni da acqua - scelta base

La Società:

- indennizza, entro la Somma Assicurata del Fabbricato della Sezione Danni ai beni e nei limiti indicati in Polizza, i **Danni materiali e diretti al Fabbricato**
- tiene indenne l'Assicurato, entro il Massimale della Garanzia Base (R.C.T.) di cui all'Art. 3.1 della Sezione Danni a terzi e nei limiti indicati in Polizza, della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **danni involontariamente causati a terzi** per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose causati da:
 - a) **fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi** a seguito di Rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio del Fabbricato. **Sono esclusi i Guasti.**

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, la Società rimborsa le spese sostenute per:

1. **ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture** del Fabbricato che hanno dato origine al danno, anche in caso di danno causato solo a terzi;
2. **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** delle parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui alla precedente lettera a).

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del Fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro.

Le spese di cui sopra ai punti 1) e 2), sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 10.000,00
 - 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 20.000,00
 - 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 50.000,00
- per Annualità assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo, per i Danni materiali e diretti al Fabbricato di cui alla presente garanzia Danni da acqua - scelta base, sarà effettuato con le seguenti modalità a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato al momento della denuncia del Sinistro:

- se ha scelto la gestione del Sinistro con la procedura della Riparazione diretta, il pagamento dell'Indennizzo avverrà con le modalità indicate all'Art. 9.12 Riparazione diretta e senza alcun anticipo sul costo della riparazione, ferma l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto;
- se non ha scelto la gestione del Sinistro con la procedura della Riparazione diretta il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario e il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto.

11 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione DANNI DA ACQUA?

No, le garanzie presenti nella Sezione DANNI DA ACQUA sono acquistabili solo in abbinamento alle Sezioni DANNI AI BENI e DANNI A TERZI.



Nell'ambito della responsabilità civile dell'Assicurato, per le fattispecie sotto indicate, la garanzia è prestata:

- limitatamente ai danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi nonché per quelle poste in locali interrati o seminterrati fino al raggiungimento di € 150.000,00 per Annualità assicurativa;
- limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, fino al raggiungimento del 20% del Massimale della Garanzia Base (R.C.T.) di cui all'Art. 3.1 con il massimo di € 300.000,00 per Annualità assicurativa

ed il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 500,00.

2) Danni da acqua - scelta completa

La Società:

- indennizza entro la Somma Assicurata del Fabbricato della Sezione Danni ai beni e nei limiti indicati in Polizza, i **Danni materiali e diretti al Fabbricato**
- tiene indenne l'Assicurato, entro il Massimale della Garanzia Base (R.C.T.) di cui all'Art. 3.1 della Sezione Danni a terzi e nei limiti indicati in Polizza, della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **danni involontariamente causati a terzi** per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose causati da:

- a) **fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi** a seguito di Rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio del Fabbricato. Sono esclusi i Guasti.

Si intendono inoltre compresi i danni causati da:

- b) **gelo** con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nel Fabbricato ed al servizio dello stesso;
- c) **Rigurgiti e/o Trabocco** della rete fognaria, escluse quelle pubbliche.

Per i Danni materiali e diretti al Fabbricato la garanzia è prestata per ciascuno degli eventi sopra descritti ai punti b) e c) fino alla concorrenza dell'1% della Somma Assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa.¹²

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, la Società rimborsa le spese sostenute per:

1. **ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture** del Fabbricato che hanno dato origine al danno, anche in caso di danno causato solo a terzi;
2. **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** delle parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui alla precedente lettera a).

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del Fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro.

Le spese di cui sopra ai punti 1) e 2), sono prestate a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 10.000,00
 - 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 20.000,00
 - 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 50.000,00
- per Annualità assicurativa.

12 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.



Il pagamento dell'Indennizzo, per i Danni materiali e diretti al Fabbricato di cui alla presente garanzia Danni da acqua - scelta completa, sarà effettuato con le seguenti modalità a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato al momento della denuncia del Sinistro:

- se ha scelto la gestione del Sinistro con la procedura della Riparazione diretta, il pagamento dell'Indennizzo avverrà con le modalità indicate all'Art. 9.12 Riparazione diretta e senza alcun anticipo sul costo della riparazione, **ferma l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto;**
- se non ha scelto la gestione del Sinistro con la procedura della Riparazione diretta **il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario** e il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto.

Nell'ambito della Responsabilità civile dell'Assicurato, per le fattispecie sotto indicate, la garanzia è prestata:

- limitatamente ai danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi nonché per quelle poste in locali interrati o seminterrati **fino al raggiungimento di € 150.000,00 per Annualità assicurativa;**
- limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **fino al raggiungimento del 20% del Massimale della Garanzia Base (R.C.T.) di cui all'Art. 3.1 con il massimo di € 300.000,00 per Annualità assicurativa** ed il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 500,00.**

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- b) da difetto di materiali e di costruzione;
- c) da manutenzione insufficiente;
- d) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e collaudo di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio del Fabbricato;
- e) da gelo di condutture salvo quanto previsto all'Art. 5.1.1 Danni da acqua punto 2) scelta completa, se operante; restano comunque esclusi i danni da gelo di condutture installate all'esterno del Fabbricato, anche se interrate;
- f) da gelo ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
- g) da rottura di condutture interrate salvo quanto previsto all'Art. 5.3.3 Tubi interrati, se operante;
- h) da rottura di impianti di irrigazione in genere;
- i) da infiltrazioni di acqua piovana e disgelo salvo quanto previsto dall'Art. 2.3.4 - Acqua piovana della Sezione Danni ai beni, se operante;
- j) da Trabocco e Rigurgito della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del Fabbricato;
- k) da Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, pluviali e grondaie o condutture di scarico salvo quanto previsto all'Art. 5.3.1 Garanzia Plus lettera a) Occlusione delle condutture, se operante; restano comunque esclusi i danni conseguenti ad Occlusione della rete fognaria pubblica;
- l) con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- m) da spargimento di acqua derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile salvo quanto previsto all'Art. 5.3.4 Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile, se operante;
- n) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- o) ad Impianti solari e/o fotovoltaici.

Come personalizzare

Art. 5.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.3.1 - Garanzia Plus

La Società:

- indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato:
 - fino alla concorrenza dell'1% della Somma Assicurata per il Fabbricato nella Sezione Danni ai beni con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa;
 - fino alla concorrenza dell'1% della Somma Assicurata per il Fabbricato nella Sezione Danni ai beni con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa

a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza

- tiene indenne l'Assicurato, entro il massimale della Garanzia Base (R.C.T.) di cui all'Art. 3.1 della Sezione Danni a terzi e nei limiti indicati in polizza della Somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose causati da:

a) Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento

Si intendono inoltre comprese le spese sostenute per:

1. **ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture** del Fabbricato che hanno dato origine al danno, anche in caso di danno causato solo a terzi;
2. **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** delle parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui alla precedente lettera a);
3. **eliminare le occlusioni** che hanno originato il danno da acqua, tramite tecniche di "canal jet" ovvero mediante l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione, esclusi eventuali danni ad essa riconducibili e fino al limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro e € 3.000,00 per Annualità assicurativa.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del Fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo, per i Danni materiali e diretti al Fabbricato, di cui alla presente lettera a) e le spese di ricerca di cui ai punti 1), 2), 3) sarà effettuato con le seguenti modalità a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato al momento della denuncia del Sinistro:

- se ha scelto la gestione del Sinistro con la procedura della Riparazione diretta, il pagamento dell'Indennizzo avverrà con le modalità indicate all'Art. 9.12 Riparazione diretta e senza alcun anticipo sul costo della riparazione, ferma l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto;
- se non ha scelto la gestione del Sinistro con la procedura della Riparazione diretta il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario e il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto.

La Società, inoltre, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza rimborsa:

- b) le spese sostenute per il **rimpianto del combustibile** in caso di spargimento conseguente ad una Rottura accidentale o ad un Guasto degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione di condutture del gas di pertinenza del Fabbricato assicurato, in caso di dispersione accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli. Sono comprese le spese strettamente necessarie per demolire e ripristinare le parti del Fabbricato direttamente interessate.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del Fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di Indennizzo per Sinistro. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa**. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00**.

Art. 5.3.2 - Tubi interrati

La garanzia di cui all'Art. 5.1 Garanzia Base punto 1 Danni da acqua - scelta base, lettera a) o punto 2 Danni da acqua - scelta completa, lettera a), fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi viene estesa ai Danni materiali e diretti al Fabbricato e alla responsabilità civile dell'Assicurato, nei limiti del Massimale RCT di cui all'Art. 3.1 e indicato in Polizza, derivanti da **spargimento di acqua od altri liquidi a seguito di Rottura accidentale di Tubi interrati di pertinenza del Fabbricato**.

Tale garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per ricercare la rottura, demolire e ripristinare parti del Fabbricato assicurato allo scopo di individuare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa anche in assenza di Danno materiale e diretto al Fabbricato assicurato.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- € 2.500,00 per Annualità assicurativa;
- € 5.000,00 per Annualità assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00**.

Art. 5.3.3 - Perdite occulte d'acqua

La Società, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a **perdita occulta d'acqua** come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:

- a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (**fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società**);
- c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
- d) vetustà e/o degrado dei materiali;
- e) rottura.

La garanzia opera **purché l'eccedenza superi il 10% del consumo medio**, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

L'Indennizzo verrà corrisposto **fino alla concorrenza di € 12.000,00 per Annualità assicurativa**.

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

La Società non indennizza le perdite:

- 1) derivanti da impianti per irrigazione;
- 2) derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- 3) derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- 4) provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- 5) conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato;

- 6) causate da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento;
- 7) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 8) verificatesi in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari o sommosse, scioperi.

Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'Indennizzo di qualsiasi Danno indiretto.

Art. 5.3.4 - RC da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle Unità Immobiliari ad uso civile

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle Unità immobiliari ad uso civile del Fabbricato, per danni involontariamente causati a terzi a seguito di **spargimento di acqua in conseguenza della conduzione delle unità del Fabbricato**.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale indicato in Polizza.

Limitatamente ai danni a cose di terzi trovantisi in locali adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi nonché per quelle poste in locali interrati o seminterrati fino al raggiungimento di € 150.000,00 per Annualità assicurativa.

Il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Qualora sia stata stipulata dal conduttore una analoga copertura assicurativa relativamente allo stesso Rischio, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il Massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Come assicura

Art. 5.4 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero.

Art. 5.5 - Massimale per Sinistro

L'Assicurazione è prestata entro il Massimale stabilito per la responsabilità civile e indicato in Polizza, restando inteso che il Massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Il Massimale stabilito in Polizza ed i limiti di Risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 5.6 - Validità territoriale

La garanzia opera per i Fabbricati ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE DANNI DA ACQUA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Garanzia Base (danni da acqua - scelta base)	Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi	Fino alla Somma Assicurata	Indicati in Polizza
	Ricerca della rottura	Spese per: ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui 1% della Somma Assicurata massimo a scelta: € 10.000/€ 20.000/€ 50.000 per Annualità assicurativa	
	RC spargimento Fabbricato: Danni a Cose di terzi in locali interrati e/o seminterrati	Fino ad € 150.000 per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 500
	Interruzioni di attività	20% del massimale col massimo di € 300.000 per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 500
Garanzia Base (danni da acqua scelta completa)	Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi	Fino alla Somma Assicurata	Indicati in Polizza
	Gelo delle tubazioni	1% della Somma Assicurata massimo € 10.000 per Annualità assicurativa	
	Rigurgiti e/o Trabocco della rete fognaria	1% della Somma Assicurata massimo € 10.000 per Annualità assicurativa	
	Ricerca della rottura	Spese per: ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui 1% della Somma Assicurata massimo a scelta: € 10.000/€ 20.000/€ 50.000 per Annualità assicurativa	
	RC spargimento Fabbricato: Danni a Cose di terzi in locali interrati e/o seminterrati	Fino ad € 150.000 per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 500
	Interruzioni di attività	20% del massimale col massimo di € 300.000 per Annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 500

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzie Supplementari	GaranziaPlus	Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento A scelta: Fino all'1% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di € 10.000 per Annualità assicurativa Fino all'1% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di € 30.000 per Annualità assicurativa	Indicati in Polizza
		Spese per: ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui 1% della Somma Assicurata massimo € 10.000 per Annualità assicurativa Spese per eliminare le occlusioni ("canal jet") € 1.000 per Sinistro e € 3.000 per Annualità assicurativa	
		Rimpiazzo del combustibile: fino ad € 5.000 per Annualità assicurativa	
		Ricerca della rottura e per la riparazione di condutture del gas: fino ad € 5.000 per Annualità assicurativa	
	Tubi interrati	Limite Indennizzo a scelta: € 2.500 / € 5.000 per Annualità assicurativa	€ 250
	Perdite occulte di acqua	Fino ad € 12.000 per Annualità assicurativa	
	RC da spargimento acqua delle Unità Immobiliari ad uso civile	Spargimento da conduzione: nel limite del Massimale R.C.T.	€ 250
		Danni a Cose di terzi in locali interrati e/o seminterrati fino a € 150.000	€ 250

Cosa assicura

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società assicura le **spese legali, peritali, di giustizia, processuali** e di **indagine**, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi **nei limiti della Massimale indicato in Polizza** e nell'ambito dei casi indicati nella presente Sezione per i fatti relativi alla proprietà del Fabbricato.¹³ Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.

Sono inoltre garantite le spese:

- legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;¹⁴
- dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
- per le operazioni di esecuzione forzata, nel limite di 2 tentativi per Sinistro;
- per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il legale e le spese non concordate con ARAG.

Per l'erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia, in seguito denominata ARAG.

Prestazioni garantite

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato (ed opera a favore del Condominio nella persona dell'amministratore in carica) riferita ai seguenti casi:

- Danni subiti**, controversie per le richieste di risarcimento danni extracontrattuali al Fabbricato subiti per Fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi.
- Danni causati**, per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. **L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.**

13 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono: via FAX al numero 045.8290557 oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".

14 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG. Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".

La presente garanzia opera in primo rischio, nel caso in cui la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere:

- non è operativa nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto;
- non è operativa perché non c'è responsabilità dell'assicurato;
- non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive;

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia non opera se il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;

- c) **Difesa penale colposa**, per la difesa in procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- d) **Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** commessi dalle persone garantite in polizza in qualità di assicurati, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) per vertenze in materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto previsto agli Artt. 6.1 Garanzia Base lettere c) e d), 6.3.2 Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro lettera c), 6.3.3 Tutela della Privacy lettere d) ed e), 6.3.4 Tutela dell'ambiente lettera b) e 6.3.6 Contenzioso tributario relativo alle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, se operanti;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di terrorismo, atti vandalici, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- f) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale);
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- h) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto agli Artt. 6.1 Garanzia Base lettera d) e 6.3.3 Tutela della Privacy lettera a), se operante;
- i) per la difesa penale per abuso di minori;
- j) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- k) per i casi di adesione a class action;
- l) per i casi connessi alla circolazione stradale;
- m) per vertenze con la Società;
- n) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 6.3.2 Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, se operante; in caso di agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni del Fabbricato salvo quanto previsto agli Artt. 6.1 Garanzia Base lettera d) e 6.3.1 Garanzia Plus lettera a), se operante;

- o) per le controversie relative alla compravendita o permuta di immobili;
- p) per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- q) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- r) per le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Come personalizzare

Art. 6.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante **solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.**

Art. 6.3.1 - Garanzia Plus

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato (ed opera a favore del Condominio nella persona dell'amministratore in carica) riferita ai seguenti casi:

- a) **Controversie per inadempienze contrattuali**, per presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio, **purché il valore in lite sia di almeno € 300,00 e non sia superiore a € 50.000,00;**
Nel caso di agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni del Fabbricato, sono coperte le spese sostenute per presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, se il valore in lite è inferiore a € 1.500.000.
- b) **Controversie in materia di lavoro**, per controversie individuali di lavoro relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i Prestatori di lavoro;
- c) **Recupero quote condominiali**, controversie per il recupero di quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi, **purché il valore in lite sia di almeno € 300,00 e non sia superiore a € 50.000,00.** ARAG, attraverso i legali fiduciari, accertata la regolarità della denuncia del Sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, un procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero;
- d) **Violazioni del regolamento condominiale o norme di legge**, controversie nascenti da violazioni, da parte dei Condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
- e) **Controversie in materia di diritti reali e locazione**: per controversie relative al diritto di proprietà, agli altri diritti reali e alla locazione del Condominio. Solo per le controversie relative al diritto di proprietà, agli altri diritti reali la garanzia viene estesa anche ai singoli Condòmini per le singole unità immobiliari.

Art. 6.3.2 - Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni)

La garanzia è prestata a favore del **Contraente**, qualora rivesta la qualifica di **committente dei lavori**, e dei suoi addetti in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali rappresentanti;
- Dirigenti
- Preposti;
- Medico competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Prestatori di lavoro

per le controversie relative a **contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni integrative e correttive contenute nel **D. Lgs. 106/2009.**

La garanzia vale per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per **delitti colposi e/o contravvenzioni;**
- b) proporre l'opposizione e/o impugnazione avverso i **provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie** di importo determinato in misura non inferiore ad € 250,00.

Art. 6.3.3 - Tutela della Privacy (ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni)

La garanzia è prestata per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 ss.mm. ii. (comprese le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018) a favore del Condominio contraente nella persona dell'amministratore in carica; inoltre, la garanzia è prestata a favore degli assicurati e dei soggetti diversi dagli assicurati solo per le attività svolte su incarico del condominio contraente.

La garanzia vale per:

- a) la difesa in procedimenti penali per **delitti dolosi** previsti dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. nelle modalità previste all'Art. 6.1 Garanzia Base lettera d) del presente articolo;
- b) resistere alla richiesta di risarcimento di terzi **per danni extra contrattuali** causati **dall'Assicurato**.
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. **In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.**
- c) **l'impugnazione di provvedimenti** o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a € 250,00;**
- d) **i reclami** all'autorità competente (Garante).

Art. 6.3.4 - Tutela dell'ambiente (ex D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni)

La garanzia è prestata a favore del **Contraente** - intendendosi per tale il Condominio, i singoli Condòmini o l'Amministratore di Condominio - per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

La garanzia vale per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per **delitti colposi e/o contravvenzioni** previsti dal D.Lgs. 152/2006;
- b) proporre l'opposizione e/o impugnazione avverso **i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie** di importo superiore ad € 250,00.

Art. 6.3.5 - Impugnazione delle delibere assembleari

L'Assicurazione è estesa, a difesa del Condominio nella persona dell'Amministratore, alle **controversie per resistere in caso di impugnazione di delibere assembleari** da parte uno o più Condòmini dissenzienti.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Sinistro.

Sono escluse le impugnazioni di delibere condominiali relative alle operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 6.3.6 - Contenzioso tributario relativo alle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La garanzia opera a beneficio del Condominio e/o dei singoli condòmini per la copertura delle spese legali e peritali per l'assistenza necessaria in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale avverso un contenzioso tributario relativo esclusivamente alle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni del Fabbricato.

Sono escluse le spese per la mera allegazione e/o produzione di documenti.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento tributario e fiscale attenga solo ad interventi attuati su parti private.

La garanzia include il pagamento delle spese per l'intervento di un difensore abilitato rientrante tra i soggetti indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992).

La garanzia opera con un **Massimale pari a € 10.000 per Sinistro e per anno** per sola assistenza necessaria in fase di contraddittorio, nel caso invece di **contenzioso tributario il Massimale si eleva senza cumulo a € 30.000 per Sinistro e per anno.**

Si precisa che uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili alla medesima richiesta, anche se coinvolgono una pluralità di Condòmini, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

In questo caso il Massimale per Sinistro è a disposizione del Condominio che ne cura la ripartizione a beneficio dei Condòmini.

Il Massimale viene equamente ripartito tra tutti i condòmini beneficiari.

Se al momento della definizione del Sinistro, il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra i condòmini che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Come assicura

Art. 6.4 - Decorrenza della garanzia

La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:

- a) **durante il periodo di effetto della Polizza**, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- b) **durante il periodo di effetto della Polizza** per le vertenze in caso di agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni del Fabbricato;
- c) **trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della Polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente di tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto **onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un'Assicurazione precedente di tutela legale.**

Art. 6.5 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini della presente Polizza, per **insorgenza del Sinistro** si intende la **data in cui si verifica l'evento** dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- a) il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- b) la violazione o presunta violazione del contratto;
- c) la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, l'insorgenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Relativamente alle garanzie di cui agli Artt. 6.3.2 Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, 6.3.3 Tutela della privacy e 6.3.4 Tutela dell'ambiente, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia comprende i Sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 9.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato e dell'Art. 9.17 Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Nel caso di agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni del Fabbricato, la garanzia si estende ai Sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG entro 13 anni dalla data di cessazione del contratto stesso.

Si considerano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.1 Garanzia Base.

Art. 6.6 - Massimale

La garanzia si intende prestata **fino al raggiungimento del Massimale indicato in Polizza**, senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Art. 6.7 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante, nell'ambito delle attività del Condominio e con le limitazioni previste dagli articoli di questa sezione che precedono, per:

- a) il Condominio Contraente;
- b) l'Amministratore;
- c) i singoli Condòmini;
- d) i Prestatori di lavoro.

Nel caso di controversie tra Assicurati, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 6.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri che siano insorti che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- a) nei paesi **dell'Unione Europea**, nel **Regno Unito**, nello **Stato della Città del Vaticano**, nella **Repubblica di San Marino**, nel **Principato di Monaco**, in **Svizzera** e nel **Liechtenstein**, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi e le vertenze per inadempienze contrattuali e quelle relative al diritto di proprietà e ad altri diritti reali;
- b) in **Italia**, nella **Repubblica di San Marino** e nello **Stato della Città del Vaticano** per tutte le altre ipotesi.

Cosa assicura

Art. 7.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, **con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute**.¹⁵

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato.

Per le prestazioni previste, l'Assicurazione è prestata per il Fabbricato identificato in Polizza.

Gestione dei Sinistri ed erogazione delle Prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. e della sua Struttura Organizzativa.

Assistenza Fabbricato

Le Prestazioni di seguito elencate operano in caso di evento fortuito, occorso al Fabbricato che abbia provocato Danni materiali e diretti al Fabbricato e che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato. La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

- a) a fornire **informazioni** su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi; **sono esclusi i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato all'artigiano indicato dalla Centrale Operativa;**

- b) a fornire una **consulenza telefonica in materia legale** con professionisti abilitati nell'ambito:

- della conduzione delle abitazioni dei Condòmini;
- dell'operato dei Prestatori di lavoro regolarmente assunti;

qualora dall'evento occorso ne consegua una responsabilità civile dell'Assicurato nei confronti di terzi.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica. **Sono esclusi i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato/Contraente e il professionista incaricato dalla Centrale Operativa;**

- c) ad inviare presso il Fabbricato uno o più **artigiani**, tra le professionalità di seguito elencate:¹⁶

- **idraulico**, in caso di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere causati da rottura, otturazione, guasto a componenti fissi dell'impianto idraulico del Fabbricato;

15 Cosa devo fare per utilizzare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800 070270 (non valido dall'estero)** o al numero **+390116523200 (dall'estero)** o via FAX al numero **+390116533875** oppure tramite E-MAIL a **areaassistenza@unipolassistance.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA"

16 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.

- **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica nel Fabbricato causata da guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione;
- **fabbro**, in caso di furto, tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura degli accessi delle parti comuni del Fabbricato nonché a serramenti ed infissi delle parti comuni se causati da effrazione o tentata effrazione;
- **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti ed infissi esterni delle parti comuni conseguente a effrazione o tentata effrazione;
- **muratore/falegname/decoratore**, al fine di realizzare le opere di ripristino rese necessarie a seguito degli eventi occorsi;
- **termoidraulico**, in caso di blocco della caldaia a servizio del Fabbricato.

La Società tiene a proprio carico i costi d'uscita e della manodopera fino ad un importo massimo complessivo di **€ 600,00** per evento, con un massimo di **€ 300,00** per artigiano intervenuto; sono esclusi i costi per gli interventi di riparazione relativi agli impianti domotici nonché i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo in genere;

- d) ad inviare presso il Fabbricato **personale di vigilanza**, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di Furto o atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di **16 ore**, anche non consecutive, per evento;

- e) **a trasferire il Contenuto Condominiale** riposto nel Fabbricato presso un deposito provvisorio individuato e indicato dall'Assicurato alla Centrale Operativa, qualora il Fabbricato sia reso inagibile dall'evento.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di **€ 1.000,00** per evento; sono esclusi i costi di deposito e custodia.

Art. 7.2 - Delimitazioni

La Società:

- non si assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell'assistenza, alla Centrale Operativa e da queste organizzate;
- non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista;
- effettua gli interventi presso il Fabbricato, a condizione che presso il Fabbricato medesimo sia presente l'amministratore o persona da lui designata, che la Centrale Operativa abbia potuto identificare;
- effettua interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali poste all'interno del Fabbricato o ad esso adiacenti, a condizione che ci sia il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.

Cosa NON assicura

Art. 7.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di Assistenza, **le stesse non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:**

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;

- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti domotici e su impianti non a norma o per i quali l'Assicurato non abbia provveduto alle operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 7.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 7.5 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Garanzia Base	Invio presso il Fabbricato di uno o più artigiani	€600 per evento, con un massimo di €300 per artigiano intervenuto	-
	Invio presso il Fabbricato di personale di vigilanza	Massimo 16 ore	
	Trasferimento del Contenuto Condominiale riposto nel Fabbricato presso un deposito provvisorio	€1.000 per evento (esclusi i costi di deposito e custodia)	

8.1 - PACK PROTEZIONE PATRIMONIO

Cosa assicura

Art. 8.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza, i **Danni materiali e diretti al Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, delle singole **Unità immobiliari ad uso civile** costituenti il Fabbricato assicurato indicato in Polizza e causati da:

- a) **Incendio, fumo, Esplosione, Scoppio;**
- b) **Danni da acqua** per:
 - fuoriuscita di **acqua condotta ed altri liquidi** a seguito Rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento. Sono esclusi i Guasti;
 - **Occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, nonché **Rigurgiti e/o Trabocco** della rete fognaria, esclusa quella pubblica;
 - **acqua piovana** e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal Tetto e abbia determinato un danno alla **Unità immobiliare ad uso civile**; sono compresi anche i danni derivanti da acqua piovana infiltrata in seguito ad Occlusione o Trabocco di gronde, pluviali o condutture di scarico;
 - **fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico** collegate a condutture d'acqua, dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici della **Unità immobiliari ad uso civile**, se dipendente da guasto, rottura, difetto, Occlusione, Rigurgito e Trabocco o da fatto di terzi;
 - **gelo** con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'**Unità immobiliare ad uso civile** ed al servizio della stessa.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00**.

- c) **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici** da qualunque causa originati limitatamente ad **apparecchi elettrici ed elettronici**.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa per **Unità immobiliare ad uso civile**. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 150,00** per ciascuna **Unità immobiliare ad uso civile**.

Cosa NON assicura

Art. 8.1.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

17 Posso acquistare solo alcune delle garanzie presenti nella Sezione FAMIGLIE?

Sì, è possibile: la Sezione è suddivisa in PACK PROTEZIONE PATRIMONIO, PACK PROTEZIONE FURTO e PACK PROTEZIONE PERSONA e, a seconda delle necessità del cliente, sarà possibile acquistarne solo una, oppure due, o tutte e tre insieme, ma sempre in abbinamento alle garanzie presenti nelle Sezioni DANNI AI BENI per il PACK PROTEZIONE PATRIMONIO, DANNI AI BENI e Garanzia Plus per il PACK PROTEZIONE FURTO e DANNI A TERZI per il PACK PROTEZIONE PERSONA.

La Sezione prevede una copertura assicurativa pensata sulle esigenze tipiche di chi vive in una casa plurifamiliare. Vengono assicurati - ad esempio - i danni diretti al Contenuto delle singole unità immobiliari, il Furto del Contenuto medesimo e la responsabilità civile per i fatti della vita privata. Le garanzie scelte sono operanti per tutte le unità abitative assicurate.



- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) causati da atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- g) indiretti;
- h) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i) relativamente all'evento Esplosione e Scoppio di cui all'Art. 8.1.1 Garanzie Base lettera a) i danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti nel Fabbricato all'insaputa dell'Assicurato.

Con riferimento all'Art. 8.1.1 Garanzia Base lettera b) Danni da acqua non sono indennizzabili i danni causati da:

- l) corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- m) difetto di materiali e di costruzione;
- n) manutenzione insufficiente;
- o) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e collaudo di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio delle Unità immobiliari ad uso civile;
- p) gelo di condutture installate all'esterno delle Unità immobiliari ad uso civile;
- q) gelo nei locali delle Unità immobiliari ad uso civile sprovviste di impianto di riscaldamento;
- r) rottura di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un danno al Fabbricato.

Con riferimento all'Art. 8.1.1 Garanzia Base lettera c) Fenomeni elettrici non sono indennizzabili i danni:

- s) causati da difetti di materiale e di costruzione;
- t) dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente;
- u) causati da imperizia e negligenza degli addetti (professionisti nel settore elettrico ed elettronico);
- v) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e collaudo;
- w) alle lampade, fusibili o valvole;
- x) ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente.

Come assicura

Art. 8.1.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 8.1.4 - Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche per i danni causati da **colpa grave del Contraente o dell'Assicurato** nonché da **dolo e colpa grave** delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

8.2 - PACK PROTEZIONE FURTO

Cosa assicura

Art. 8.2.1 - Garanzia Base Furto e Rapina

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza, i **Danni materiali e diretti al Contenuto** delle singole **Unità immobiliari ad uso civile** costituenti il Fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Furto commesso all'interno delle Unità immobiliari ad uso civile**, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
- 1) con **Scasso** o **rimozione** delle difese esterne dei locali;
 - 2) praticando **aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai**;
 - 3) con uso di **chiavi false, grimaldelli o arnesi simili**;
 - 4) con uso di **chiavi vere** che siano state **smarrite** o **sottratte** al Contraente, ai suoi Familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, **fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo**;
 - 5) mediante apertura di **serrature elettroniche**, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura**;
 - 6) mediante **scalata** o per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
 - 7) **clandestinamente**, cioè introducendosi all'interno delle Unità immobiliari ad uso civile all'insaputa del Contraente e dei suoi Familiari, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi;
 - 8) **senza Scasso**, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, **a condizione che all'interno dei locali ci sia presenza di persone di età superiore a 12 anni**.
- b) **Furto commesso dall'esterno senza introduzione nei locali** contenenti i beni assicurati, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- c) **Rapina e/o estorsione** avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- d) il **Furto di Fissi ed infissi delle singole Unità immobiliari ad uso civile**, compresi i danni agli stessi causati durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli, **fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa**.

La presente garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella Sezione Danni ai beni all'Art. 2.3.1 Garanzia Plus lettera a) Furto di Fissi ed infissi.

Art. 8.2.2 - Garanzia Base Infortunio in conseguenza di Furto/Rapina

La Società rimborsa inoltre, se conseguente ad eventi indennizzabili di cui all'Art. 8.2.1 Garanzia Base Furto e Rapina, le **spese mediche** sostenute dall'Assicurato e dai suoi Familiari a causa di Infortunio **fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Sinistro, per:**

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per le visite con medici generici e/o specialisti;
- i trattamenti fisioterapici rieducativi;
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese delle protesi dentarie, **limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre due anni dalla data del Sinistro**. Resta comunque inteso che rimane **sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le parodontopatie**.

Cosa NON assicura

Art. 8.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) avvenuti in occasione di Atti di terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- d) avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- e) commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro Familiari;
- f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
- g) ai beni mobili posti all'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- h) ai Preziosi e Valori;
- i) riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- j) indiretti.

Relativamente alla garanzia di cui all' Art. 8.2.2 Garanzia Base Infortunio in conseguenza di Furto/Rapina l'Assicurazione non rimborsa:

- k) le spese per i medicinali.

Come assicura

Art. 8.2.4 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 8.2.5 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per le Unità immobiliari ad uso civile facenti parte del Fabbicato indicato in Polizza.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il Fabbicato assicurato abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario e che per il Furto commesso all'interno dei locali delle Unità immobiliari ad uso civile assicurate i mezzi di chiusura e protezione siano quelli usualmente installati nelle abitazioni private di adeguata resistenza e robustezza, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno.

Se l'introduzione all'interno dei locali delle Unità immobiliari ad uso civile avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del Vetro non antisfondamento, l'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 20%.

Art. 8.2.6 - Persone assicurate

Relativamente alla garanzia di cui all'Art. 8.2.2 Garanzia Base Infortunio in conseguenza di Furto/Rapina l'Assicurazione è operante per l'Assicurato e i suoi Familiari.

8.3 - PACK PROTEZIONE PERSONA

Cosa assicura

Art. 8.3.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **danni involontariamente causati a terzi per:**

- **morte**
- **lesioni personali**, da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale
- **danneggiamenti a Cose**

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alle garanzie che seguono:

- a) **danni a terzi da Incendio del contenuto;**
- b) **vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile**

La garanzia opera per ogni Unità immobiliare ad uso civile per l'Assicurato ed i suoi Familiari. L'Assicurazione opera anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

a) **Danni a terzi da Incendio del contenuto**

La garanzia opera entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio del contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto, anche quando sia stato portato in alberghi o in analoghe strutture.

b) **Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile**

La garanzia opera, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi nell'ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:

- 1) la **conduzione delle Unità immobiliari ad uso civile** e il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria;
- 2) lo **spargimento d'acqua e altri liquidi**, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico.
Limitatamente ai danni a cose di terzi trovantisì in locali adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi nonché per quelle poste in locali interrati o seminterrati **fino al raggiungimento di € 150.000,00 per Annualità assicurativa.**
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00;**
- 3) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- 4) l'**intossicazione** o l'**avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 5) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali **velocipedi** anche a pedalata assistita, **carrozine per disabili, golf cars;**
- 6) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- 7) la **guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'Assicurato, **limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;**
- 8) la **guida di veicoli di terzi** qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera **limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.**

Fatti relativi alla famiglia e ai figli:

- 9) i **figli minorenni** dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi.
Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea;

- 10) i **minori** temporaneamente affidati all'Assicurato;
- 11) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad **attività scolastiche** dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- 12) i **figli minorenni** dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di **veicoli a motore o natanti**. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;
- 13) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di **animali**. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00**; per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 100,00**. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.

Fatti relativi al tempo libero:

- 14) la partecipazione ad **attività sociali e di volontariato** limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;
- 15) la pratica di **sport**, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 16) la pratica di **attività svolte nel tempo libero** non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore **purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego**), compresa la proprietà, il possesso e l'uso di UAS, sistema aeromobile a pilotaggio remoto **quando gli stessi siano utilizzati a scopo ludico/hobbistico ed esclusivamente per operazioni OPEN nel rispetto delle distanze di volo da persone e cose alle quali l'Assicurato deve attenersi secondo quanto disciplinato dal Regolamento ENAC UAS-IT in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di Legge in materia.**
- 17) la proprietà, il possesso e l'uso di **attrezzature sportive e ludiche** nonché giocattoli anche a motore;
- 18) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di **natanti** (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- 19) l'uso di **camere d'albergo** o di analoghe strutture;
- 20) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.

Nell'ambito della vita privata, l'Assicurazione comprende:

- 21) i danni conseguenti ad **inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo**.
La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Annualità assicurativa**;
- 22) I danni derivanti da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi**, la garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Annualità assicurativa.

Il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 500,00**.

Art. 8.3.2 - Garanzia Base Infortunio condominiale

La Società si obbliga a rimborsare le **spese mediche** sostenute dall'Assicurato e dai suoi Familiari a causa di Infortunio subito all'interno delle aree condominiali ad uso comune durante lo svolgimento di attività strettamente legate alla manutenzione ordinaria delle parti comuni del Fabbricato, nonché delle comuni operazioni finalizzate a conservarne funzionalità ed efficienza.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Sinistro, ed opera per i seguenti rimborsi:

- accertamenti diagnostici;
- onorari per le visite con medici generici e/o specialisti;
- trattamenti fisioterapici rieducativi;
- rette di degenza;
- acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- spese delle protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre due anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le parodontopatie.

Cosa NON assicura

Art. 8.3.3 - Esclusioni

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 8.3.1 Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da Furto o rapina;
- c) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite salvo quanto previsto all'Art. 8.3.1 lettera b) Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile nell'ambito della vita privata 22);
- e) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- f) causati a terzi dai Lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi;
- g) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto all'Art. 8.3.1 lettera b) Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile;
- h) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 8.3.1 lettera b) Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio;
- i) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- j) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- k) relativamente alla garanzia conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile di cui all'Art. 8.3.1 lettera b) punto 1), l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni;
- l) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali;
- m) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- n) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- o) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- p) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- r) derivanti da inquinamento salvo quanto previsto all'Art. 8.3.1 lettera b) Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile nell'ambito della vita privata 21).

Relativamente alla garanzia di cui all' Art. 8.3.2 Garanzia Base Infortunio condominiale l'Assicurazione non rimborsa:

- s) le spese per i medicinali.

Come assicura

Art. 8.3.4 - Massimale per Sinistro

L'Assicurazione è prestata entro il Massimale stabilito per la responsabilità civile indicato in Polizza, restando inteso che il Massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Il Massimale stabilito in Polizza ed i limiti di Risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 8.3.5 - Persone assicurate (per la garanzia Infortunio condominiale)

L'Assicurazione è operante per l'Assicurato e i suoi Familiari.

Sono esclusi i lavoratori domestici che prestano servizio all'interno dell'Unità immobiliare ad uso civile.

Art. 8.3.6 - Validità territoriale

La garanzia opera in tutto il mondo.

Limitatamente alle garanzie di cui agli Art. 8.3.1 lettera a) Danni a terzi da Incendio del contenuto e Art. 8.3.1 lettera b) relativamente alla conduzione, la garanzia opera per le Unità immobiliari ad uso civile ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Per quanto riguarda la garanzia di cui all'Art. 8.3.1 lettera b) Vita privata e conduzione delle singole Unità immobiliari ad uso civile, quando il Contraente/Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la stessa relativamente a sé e ai suoi Familiari opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Relativamente agli USA, Canada e Messico restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE FAMIGLIE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Pack Protezione Patrimonio	Danni al contenuto da incendio	Fino alla Somma Assicurata	-
	Danni al contenuto da acqua		€ 250
	Fenomeni elettrici	€ 1.000 per Annualità assicurativa	€ 150
Pack Protezione Furto	Furto / Rapina all'interno dell'abitazione	€ 1.000 per furto/guasto di fissi ed infissi Esclusi preziosi e valori	Scoperto 20% se mezzi chiusura difformi
	Infortunio in conseguenza di Furto / Rapina all'interno dell'abitazione	Spese mediche € 1.000 per Sinistro	-
Pack Protezione Persona	Garanzia R.C.T.	Spargimento di acqua massimo € 150.000 per danni a cose di terzi inerenti attività industriali per quelle poste in locali interrati Inquinamento accidentale fino a 20% massimale Interruzione/sospensione attività fino a 20% massimale	Per spargimento d'acqua Franchigia € 250 Per animali Franchigia € 100 Per cani pericolosi Franchigia € 250 Danni da inquinamento e sospensione attività Scoperto 10% minimo € 500
	Infortunio condominiale	Spese mediche € 1.000 per Sinistro	-

Art. 9.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi;
- trasmettere, appena sia noto, una comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità e valore;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina o quando si ipotizzi un reato doloso;¹⁸
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

Relativamente alle **Sezioni Danni ai beni e Danni da acqua** il Contraente o l'Assicurato deve

- nel caso in cui decide di avvalersi della prestazione di cui all'Art. 9.12 **Riparazione diretta**, contattare l'Agenzia o il Call Center Sinistri di Gruppo, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.
- nel caso in cui decide di avvalersi della prestazione di cui all'Art. 9.13 **Pronto rientro**, contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l., fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.

Per i recapiti del Call center Sinistri di Gruppo e della Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. consultare la tabella "Riferimenti Utili" in fondo a questa sezione.

Relativamente alle **Sezioni Danni a Terzi e Danni da acqua** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Relativamente alla **Sezione Eventi catastrofali** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva del Fabbricato (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno). Deve altresì contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione all'Art.

18 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



9.13 Pronto rientro, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.

Relativamente alla **Sezione Tutela legale** il Contraente o l'Assicurato deve:

- immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
- fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.

Relativamente alla **Sezione Assistenza** l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali, ecc.).

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

NORME PER LE SEZIONI DANNI AI BENI, DANNI DA ACQUA, EVENTI CATASTROFALI, PACK PROTEZIONE PATRIMONIO, PACK PROTEZIONE FURTO (per la garanzia Furto)

Art. 9.2 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al **Valore a nuovo**, ossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza:

- per il **Fabbricato** vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate;
- per il **Contenuto** vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

In entrambi i casi viene dedotto l'eventuale valore dei recuperi.

Per il **Fabbricato** le Somme Assicurate sono determinate in base alla forma di assicurazione prestata a **Valore intero**: se, al momento del Sinistro, la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la Somma Assicurata e l'effettivo valore del Fabbricato assicurato;

Per il **Contenuto** le Somme Assicurate sono determinate in base alla forma di assicurazione prestata a **Primo Rischio Assoluto**: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale.

Per la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.3.9. Differenziale storico-artistico l'Indennizzo per i maggiori danni viene determinato in base alla forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto ed in eccedenza alla Somma Assicurata per il Fabbricato.

La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:

a) **alberi**:

1. in caso di morte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni;
2. in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o sicurezza per persone e cose, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.

b) **beni anche parzialmente elettrici ed elettronici**, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l'Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;

- c) **capi di vestiario e biancheria della casa** eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, **Oggetti speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili**, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro senza l'applicazione del criterio del Valore a nuovo.
- d) **Raccolte e collezioni** in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**.
- e) **specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato**, le spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell'installazione.
- f) **Valori**
 - per il denaro, le carte valori, i valori bollati si considera il valore nominale indicato sugli stessi;
 - per i titoli di credito:
 - la Società corrisponde l'Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento;
 - per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

In ogni caso, per ogni Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d'uso e di conservazione).

L'Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d'uso; il versamento del supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso, verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 24 mesi dalla data dell'atto di accertamento di danno o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento d'indennità a nuovo ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altro analogo fabbricato, fermo restando che l'esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.

Deroga alla proporzionale

Quando l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme Assicurate di oltre il 20%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma Assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme Assicurate con le diverse Partite.

Art. 9.3 - Procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo sono a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Per la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.3.9 Differenziale storico-artistico in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, rimanendo esclusa la perdita di valore artistico.

Art. 9.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 9.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato;
- c) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Primo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia risultanti dalla Polizza, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
- d) procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta.

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 9.5 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di accertamento di danno o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto, si evidenzino dei casi di esclusione dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato.

Art. 9.6 - Anticipo sull'Indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 9.5 Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno con il massimo di € 1.000.000,00, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 9.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 30.000,00 per la Sezione Danni ai beni e per la Sezione Eventi catastrofali;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell'Anticipo sull'Indennizzo già versato.

Art. 9.7 - Recupero delle Cose rubate¹⁹

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Art. 9.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 9.9 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.**

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

Art. 9.10 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- dei Condòmini, degli inquilini, dell'amministratore;
- delle persone ospitate dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
- dei familiari del Contraente e/o dell'Assicurato annoverati dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l'Abitazione a qualsiasi titolo;

a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 9.11 - Titolarità dei diritti nascenti dall'Assicurazione

L'Assicurazione deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **L'accertamento dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

19 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

?

NORME PER LA SEZIONE DANNI AI BENI E DANNI DA ACQUA

Art. 9.12 - Riparazione diretta ²⁰

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Danni ai beni agli Artt. 2.3.1 Garanzia Plus lettera a), 2.3.6 Vetri e cristalli e nella Sezione Danni da acqua agli Artt. 5.1 Garanzia Base (punto 1 scelta base - punto 2 scelta completa), 5.3.1 Garanzia Plus lettera a), relativamente ai danni al Fabbricato con l'esclusione degli Impianti solari e/o fotovoltaici, ²¹ per Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 10.000,00 potrà liberamente scegliere al momento della denuncia del Sinistro ²², di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 10.000,00, di non dover anticipare il costo della riparazione, ferma l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato previsti dal contratto.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al Call Center Sinistri di Gruppo, potrà richiedere la Riparazione diretta;
- b) la Società incaricherà un perito per verificare il danno, valutarne l'indennizzabilità e fornire una stima che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno così valutato risulta indennizzabile e non supera l'importo di € 10.000,00:
 - UnipolHome S.p.A. invierà un riparatore convenzionato, al fine di effettuare gli interventi di Ripristino indicati dal perito;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti di UnipolHome S.p.A. e la Società pagherà l'Indennizzo dovuto a UnipolHome S.p.A., fino all'importo massimo di € 10.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato nei confronti del riparatore;
 - tale pagamento estinguerà il debito della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, fermo il diritto al successivo recupero di Franchigie e/o Scoperti previsti da contratto;
- d) se invece l'importo supera il limite di € 10.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di imprese di riparazione) la Società procederà alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario.

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che

20 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?



Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI e DANNI DA ACQUA) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 10.000 € - ottiene un duplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà scegliere un artigiano riparatore tra quelli suggeriti dal perito;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società su mandato del Cliente.

21 Se un Incendio danneggia il contenuto di proprietà condominiale, interviene la Riparazione diretta?



No, La Riparazione Diretta opera per i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti e danni a vetri e cristalli. Per il Contenuto Condominiale invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

22 Quando scelgo di avvalermi della Riparazione diretta?



Il Cliente sceglie la Riparazione diretta al momento della denuncia del Sinistro.

regolano la liquidazione dei Sinistri”.

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 9.13 - Pronto rientro

Fermo quanto disposto dall'Art. 9.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine delle Sezioni Danni ai beni, Danni da acqua ed Eventi Catastrofali, e del PACK Protezione Patrimonio, per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 50.000,00 (IVA esclusa), potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Unipol Assicurazioni S.p.A. e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di “salvataggio” (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) riparazioni e sostituzioni di beni danneggiati.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A., consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di polizza, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia. Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare da Unipol Assicurazioni S.p.A. altro importo in eccedenza a tale somma.

Il Pronto rientro opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

I servizi di Pronto rientro possono essere attivati tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l: oppure rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

NORME PER LE SEZIONI DANNI A TERZI E PACK PROTEZIONE PERSONA **(per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)**

Art. 9.14 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società

lo richieda.

Art. 9.15 - Pagamento del Sinistro

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

NORME PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 9.16 - Modalità per richiedere le prestazioni di Tutela Legale

La gestione dei Sinistri tutela legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- **telefono centralino: 045 8290411;**
- **e-mail** per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- **fax** per invio nuove denunce di Sinistro: **045 8290557;**
- **e-mail** per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: sinistri@arag.it;
- **fax** per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **045 8290449.**

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 9.17 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 9.18 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia Assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 9.19 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 9.17 Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 9.20 - Coesistenza con copertura assicurativa per Danni ai terzi

In caso di coesistenza di una copertura assicurativa per Danni ai terzi (Responsabilità Civile) la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che - ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile - è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 9.21 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

NORME PER LA SEZIONE ASSISTENZA

Art. 9.22 - Modalità per richiedere le Prestazioni di Assistenza

La Società eroga le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutte le Prestazioni elencate nell'Art. 7.1 Garanzia Base della Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per ottenere l'Assistenza, l'Assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **numero verde** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 070270**
- **numero urbano** (con costo della telefonata a carico del chiamante - valido anche per chiamate dall'estero) **+ 39 011 6523200**
- **FAX+ 39 011 6533875**
- **E-MAIL:** areaassistenza@unipolassistance.it

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni altra tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 9.23 - Erogazione delle Prestazioni e suoi presupposti

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di cui all'Art. 7.1 Garanzia Base della Sezione Assistenza se l'Assicurato si trova in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti (ad esempio: guasto all'impianto elettrico del Fabbricato; rottura di componenti fissi dell'impianto

idraulico; ecc...).

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, ecc...), ad identificare con precisione le sue conseguenze e a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
- deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni di Assistenza che richiedono:

- l'accesso al Fabbricato sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto
- l'attestazione di agibilità del Fabbricato sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Art. 9.24 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società, in relazione ai Sinistri della sezione Assistenza, nei casi in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza, rimborsa le spese da lui sostenute e autorizzate entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa o dall'esito della procedura di arbitrato irrituale.

NORME PER LA SEZIONE FAMIGLIE

Art. 9.25 - Norme specifiche

Relativamente alla denuncia, gestione e liquidazione dei Sinistri per le garanzie costituenti il Pack indicato in Polizza è applicata la medesima disciplina (comune o specifica di Sezione) contenuta nel presente capitolo Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Per i PACK Protezione Furto e Protezione Persona valgono inoltre le seguenti specifiche norme relative alla garanzia Infortuni:

Art. 9.26 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

Per tutti i pagamenti della Società, deve essere consegnata alla stessa idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

L'Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 9.27 - Pagamento del Sinistro (Infortuni)

Entro 30 giorni da quello in cui, in relazione ai Sinistri della garanzia Infortuni ai sensi degli articoli:

Art. 8.2.2 - Garanzia Base Infortunio in conseguenza di Furto/Rapina;

Art. 8.3.2 - Garanzia Base Infortunio condominiale;

Art. 8.3.5 - Persone assicurate (per la garanzia Infortunio condominiale),

è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo previo accordo tra la Società e l'Assicurato, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti agli Artt. 8.2.3 Esclusioni e 8.3.3 Esclusioni lettera s).

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di idonea documentazione dalla stessa richiesta, come previsto dall' Art. 9.26 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro.

SINTESI DEI RECAPITI UNIPOLASSISTANCE / CALL CENTER SINISTRI / ARAG

Provider	Recapiti	Servizio
UnipolAssistance Servizi Centrale Operativa	Numero verde: 800 070270 Numero urbano: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it	Prestazioni di ASSISTENZA per il Fabbricato
		Denuncia di Sinistro con ricorso al Pronto rientro (Sezione Danni ai Beni, Danni da acqua, Eventi Catastrofici e Pack Protezione Patrimonio)
Call Center Sinistri di Gruppo	Numero verde: 800 993388 Dall'estero: 0512817000	Denuncia di Sinistro con ricorso alla RIPARAZIONE DIRETTA
ARAG	Telefono: 045.8290411 Fax: 045.8290557 e-mail: denunce@arag.it	Denuncia di Sinistro della garanzia TUTELA LEGALE (Sezione Tutela Legale)

Testo articoli del Codice Civile, del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e dello Statuto dei Lavoratori richiamati nel contratto.

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento

della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 541 Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

STATUTO DEI LAVORATORI (Legge n. 300/1970)

Art. 28 Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il “**Regolamento**”), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la “**Compagnia**”).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i “**Dati**” o i “**Suoi Dati**”):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell'Area Riservata), ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).
- g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3) – Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) – Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) – Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) – Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. *"catena assicurativa"*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (diseguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (diseguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

